

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 500

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

*(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 settembre 2012)



Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

Allegati: sei

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, deliberato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.A.G.L.


00100 ROMA

Al fine del successivo inoltro per il prescritto parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, ai sensi dell'articolo 14, commi 21 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si invia lo schema di decreto legislativo in oggetto munito dell'apposito "visto" del Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dei seguenti atti:

- relazioni illustrativa, tecnica e AIR-ATN, altresì munite del "visto" del citato Dicastero;
- parere del Consiglio di Stato n. 5922/2012.

Si fa riserva di trasmettere il parere del Consiglio della magistratura militare, officiato in data 19 giugno 2012 in relazione alle modifiche previste dagli articoli 1, comma 1, lettere f), g) e h), e 10, comma 1, dello schema di decreto.

IL CAPO UFFICIO
(Gen. B. CC Paolo ROMANO)



DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

VISTO il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del _____ ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del _____ ;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del _____ ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<< c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;>>;

- b) alla rubrica dell'articolo 18, la parola: <<Commissariato>> la sostituita dalla seguente: <<Commissario>>;
- c) all'articolo 39, i commi 4, 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dal seguente:
<<4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.>>;
- d) all'articolo 45, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.>>;
- e) all'articolo 47, commi 1, lettera b), e 3, la parola: <<Segretario >>, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: << Segretariato>>;
- f) all'articolo 52, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.>>;
- g) all'articolo 54, comma 2, lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
<< Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.>>;
- h) all'articolo 57, comma 4:
1) alla lettera b), la parola <<b)>> è soppressa>;
2) alla lettera c), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
<<Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.>>;
- i) dopo l'articolo 92, è inserito il seguente:

<< Art. 92-bis

Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani.

1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le

conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.

2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.

3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.

4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

5. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti:

a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di

allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.>>;

l) all'articolo 94, comma 2, le parole: << direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa >> sono soppresse;

m) all'articolo 111, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;>>;

n) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

<< Art. 153

Reparti elicotteri delle altre Forze armate

1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:

a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;

b) il rilascio dei brevetti militari di pilota e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.>>;

o) all'articolo 200:

1) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

<< n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.>>;

2) al comma 2, dopo le parole: << Le autorità >>, sono inserite le seguenti: << o i privati >>;

p) all'articolo 215, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

<< 1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

- a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
 - b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.>>;
- q) il comma 3 dell'articolo 218 è abrogato.

ART. 2

(Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: <<velivoli>>, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: <<aeromobili>>;
 - b) all'articolo 233, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
<<1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.>>;
 - c) all'articolo 238, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.>>;
 - d) all'articolo 251, comma 3, la parola: <<direzione>> è sostituita dalla seguente: <<struttura>>;
 - e) all'articolo 300, comma 2, la parola: << marchi>> è sostituita dalle seguenti: <<segni distintivi>>;
 - f) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: <<Direzione generale dei lavori e del demanio>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa>>;
 - g) all'articolo 307, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
<<11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.>>;
 - h) l'articolo 350 è abrogato;
 - i) all'articolo 363, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.>>;
 - l) all'articolo 368, comma 2:

- 1) le parole: << Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152>>;
- 2) le parole: <<allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005>> sono sostituite dalle seguenti:
<<allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006>>;
- m) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: <<nella zona delle operazioni>> sono soppresse;
- n) all'articolo 458, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
<<2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.>>;
- o) all'articolo 478, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
<<4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.>>;
- p) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: <<in di istituto>> sono sostituite dalle seguenti: <<in proprietà a favore di istituto>>.

ART. 3

(Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 527:
 - 1) al comma 1 sono inserite, in fine, le parole: <<, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460>>;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accredito di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.>>;
 - b) all'articolo 528, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:
 - a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
 - b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 - c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;

- d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonché le facoltà di cui all'articolo 17, comma 1-bis;
- e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.>>;
- c) all'articolo 532, comma 1, le parole: <<disciplinare, dirigenziale>> sono soppresse;
- d) all'articolo 534:
- 1) al comma 1:
 - 1.1) alla lettera a), le parole: <<l'articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni>>;
 - 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<< b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;>>;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.>>;
- e) all'articolo 536, comma 3, le parole: <<direzioni generali tecniche>> sono sostituite dalla seguente: <<strutture>>;
- f) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente:
- <<Art. 537-bis
Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa.
1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:
- a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
 - b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
 - c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.>>;
- g) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: <<12 aprile 2006, n. 163,>> sono inserite le seguenti: <<e dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,>>;

- h) all'articolo 542, comma 1, le parole: <<collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento >> sono sostituite dalle seguenti: <<accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate>>;
- i) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: << contratti>> sono inserite le seguenti: <<, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535,>>;
- l) all'articolo 546, comma 2, le parole: <<e civile>> sono soppresse;
- m) all'articolo 550:
 - 1) al comma 2, dopo la parola: <<credito>>, sono inserite le seguenti: <<sono soggette ai controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e>>;
 - 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2-bis Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.>>;
- n) all'articolo 553, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. >>;
- o) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: <<armamento>>, sono inserite le seguenti: <<, trasferimenti e intermediazioni>>;
- p) dopo l'articolo 565 è inserito il seguente:

<<Art. 565-bis

Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani

1. L'autorizzazione di spesa relativa agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-bis è disciplinata dall'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>;

- q) dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:

<<Art. 589-bis

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in euro 4.018.034,60 a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>;

- r) all'articolo 618:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Fondo per le missioni militari di pace>>;
 - 2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».

ART. 4

(Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

- 1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 625:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali >>;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.>>;
- b) all'articolo 636, comma 3, le parole: <<Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione generale della previdenza militare e della leva>>;
- c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
<<d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.>>;
- d) all'articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e 5, lettera a), numero 3), le parole: <<la sanzione disciplinare della consegna di rigore>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<sanzioni disciplinari più gravi della consegna>>;
- e) all'articolo 696, comma 2, le parole: <<stabilita di norma in>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a>>;
- f) all'articolo 710, comma 2, la parola: <<Ministro>> è sostituita dalla seguente: <<Ministero>>;
- g) all'articolo 724, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.>>;
- h) all'articolo 759:
- 1) al comma 1:
 - 1.1) le parole: <<All'atto dell'arruolamento>> sono soppresse;
 - 1.2) dopo le parole: << categorie e specialità>> sono inserite le seguenti: <<secondo specifiche disposizioni della Forza armata.>>;
 - 2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: <<Direzione generale per il personale militare>>, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: <<, su proposta della Forza armata>>;
- i) all'articolo 761, il comma 2 è abrogato;
- l) all'articolo 783, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. >>;

- m) all'articolo 788, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.>>;
- n) all'articolo 796:
- 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.>>;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.>>;
- o) all'articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
- p) all'articolo 799, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
<<2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.>>;
- q) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: <<Arma dei trasporti e materiali>> e le parole: <<Arma trasporti e materiali>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<Arma dei trasporti e dei materiali>>;
- r) all'articolo 833:
- 1) alla rubrica, dopo la parola <<trasmissioni>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato>>;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.>>;
- s) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: <<direzione generale dei lavori e del demanio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa>>;
- t) dopo l'articolo 833-bis, è inserito il seguente:
- <<Art. 833-ter
- Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare*
1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle

Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.>>;

- u) all'articolo 878, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - <<1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
 - a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
 - b) carabinieri effettivi in ferma;
 - c) allievi delle scuole militari;
 - d) allievi marescialli;
 - e) allievi e aspiranti ufficiali;
 - f) marescialli in ferma;
 - g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
 - h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
 - i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
 - l) allievi carabinieri.>>;
- v) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: <<truppa>> sono inserite le parole: <<e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma>>;
- z) all'articolo 892, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - <<1. Si accede al servizio permanente a seguito di:
 - a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
 - b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
 - c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria ;
 - d) immissione ai sensi dell'articolo 705 del presente codice.>>;
- aa) all'articolo 895, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - <<1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
 - a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) la partecipazione a convegni e seminari;
 - d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.>>;
- bb) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: <<temporaneo>>, ovunque ricorre, è soppressa;
- cc) all'articolo 901:
 - 1) al comma 4:
 - 1.1) la parola: <<richiamo>> è sostituita dalla seguente: <<rientro>>;
 - 1.2) le parole: <<è richiamato >> sono sostituite dalla seguente: <<ricentra>>;
 - 2) al comma 5, la parola: <<richiamo>> è sostituita dalla seguente: <<rientro>>;
- dd) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole dopo le parole: <<dal servizio>> sono inserite le seguenti: <<o dall'impiego>>;
- ee) all'articolo 940, comma 1, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: <<o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze>>;
- ff) all'articolo 982, comma 1, le parole: <<se si trova in servizio temporaneo>> sono soppresse;

- gg) all'articolo 1008, comma 1, lettera a), le parole: <<tre mesi prima del>> sono sostituite dalla seguente: <<a)>>;
- hh) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: << dei militari >>, sono inserite le seguenti: <<, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice,>>;
- ii) all'articolo 1037, comma 1, lettera b), le parole: <<logistico, scolastico, addestrativo e territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<formativo e infrastrutturale>>;
- ll) agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1, lettera c), dopo le parole: << dal regolamento e >>, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: <<, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,>>;
- mm) all'articolo 1227, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410;
d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93 ;
e) l'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.>>;
- nn) all'articolo 1275, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.>>;
- oo) all'articolo 1280:
1) ai commi 2 e 3, le parole: << o in reparti operativi >>, ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) al comma 4
1.1) le parole: << o in reparti operativi>> sono soppresse;
1.2) la parola: << e >> è sostituita dalla seguente: << d) >>;
3) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
<< 4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e) e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. >>;
- pp) all'articolo 1287:
1) ai commi 2 e 3, le parole: << o in reparti operativi >>, ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
<< 3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.>>;
- qq) all'articolo 1308:
1) ai commi 2 e 3, le parole: << o in reparti operativi >>, ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
<< 3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.>>;

- rr) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
 <<5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.>>;
- ss) l'articolo 1313 è abrogato;
- tt) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: <<coniugati,>>, sono inserite le seguenti: <<i graduati,>>;
- uu) all'articolo 1369, comma 1, sono inserite, in fine, le parole: <<diverse dal richiamo>>;
- vv) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: <<dal servizio>> sono inserite le seguenti: <<o dall'impiego>>;
- zz) all'articolo 1403, comma 3, la parola: <<sei>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;
- aaa) all'articolo 1464:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Distinzioni onorifiche e altre ricompense>>;
 - 2) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: <<Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:>>;
- bbb) all'articolo 1473, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 <<1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:
- a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
 - b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
 - c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
 - d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
 - e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa ;
 - f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.>>;
- ccc) all'articolo 1495, comma 1, le parole: <<dal presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla presente sezione>>.

ART. 5

(Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. All'articolo 1531 del legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
 - 1-1) all'alinea, dopo le parole <<accordi nazionali di categoria>>, sono inserite le seguenti: <<, anche ai fini dei relativi compensi,>>;
 - 1-2) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023>>;
 - b) il comma 5 è abrogato.

ART. 6

(Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1798:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuità, in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780.>>;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503.>>;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.>>;

b) all'articolo 1806, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.>>;

c) all'articolo 1808:

1) al comma 2 è anteposto il seguente periodo: <<L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.>>;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: <<ufficiali e sottufficiali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ufficiali, sottufficiali e graduati>>;

3) al comma 7, primo periodo, le parole: <<Ai militari>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai graduati e ai militari>>;

4) al comma 9, le parole: <<Agli ufficiali e ai sottufficiali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati>>;

d) all'articolo 1809:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: <<dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle Forze armate>>;

1.2) alla lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: <<, che ha natura accessoria ed è erogata per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.>>;

2) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

<<11-bis. Trascorsi i periodi indicati al comma 11, nonché quelli previsti dagli articoli 16, 17 e 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.>>;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché ai lavoratori padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennità personale è corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa, l'indennità personale è sospesa.>>;

4) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

<<12-bis. Al personale militare e civile si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al personale locale, assunto a contratto, si applicano l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e successive modificazioni.>>;

e) all'articolo 1823, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: << Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.>>.

ART. 7

(Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: <<velivoli>> è sostituita dalla seguente: <<aeromobili>>;

b) all'articolo 1914, il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.>>.

ART. 8

(Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) e o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), 1998, comma 2, lettera b), le parole: <<Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione generale della previdenza militare e della leva>>.

b) all'articolo 1937, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni. Si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.>>;

c) all'articolo 2085, comma 1, lettera g), le parole: <<alla dispensa >> sono sostituite dalle seguenti: <<a ritardi o rinvii>>.

ART. 9

(Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2136:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera g), è inserita la seguente: <<g-bis) l'articolo 892;>>;

1.2) la lettera gg) è abrogata;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

a) l'articolo 192;

b) l'articolo 558;

c) l'articolo 2229, comma 6.>>;

b) all'articolo 2140, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso;

c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale;

d) non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro

riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.

5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.>>;

c) all'articolo 2143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta del Comando generale del Corpo della guardia di finanza e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, comma 1, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi dell'articolo 674, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal medesimo articolo 674.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice.>>;

d) dopo l'articolo 2143 è inserito il seguente:

<< Art. 2143-bis

*Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari
del Corpo della guardia di finanza*

1. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo medesimo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow> - 153.

2. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo medesimo, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.>>;

e) all'articolo 2154, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Allo stesso personale si applica, altresì, l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.>>;

f) all'articolo 2157, comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole: <<, secondo le modalità ivi previste>>;

g) all'articolo 2161, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

<<1. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803.

3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

4. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803.>>;

h) all'articolo 2190, comma 2, la parola: <<Segretario>> è sostituita dalla seguente: <<Segretariato>>;

i) dopo l'articolo 2195, è inserito il seguente:

<< Art. 2195-bis

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.>>;

l) all'articolo 2198, il comma 2 è abrogato;

m) l'articolo 2209 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2209

*Regime transitorio delle eccedenze organiche del personale
non direttivo del Corpo delle capitanerie di porto*

1. Sino al 2015, per il Corpo delle capitanerie di porto sono ammesse eccedenze nell'organico dei ruoli dei marescialli dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti effettuati al momento della costituzione dei ruoli stessi.>>;

n) dopo l'articolo 2231, è inserito il seguente:

<< Art. 2231-bis

Trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni.

1. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.>>;

o) all'articolo 2239, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

<<3-bis) Fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.>>;

p) dopo l'articolo 2259, è inserito il seguente:

<< Art. 2259-bis

Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.>>;

q) dopo l'articolo 2264, è inserito il seguente:

<<Art. 2264-bis

Limiti per la costituzione della posizione assicurativa

1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato sino al 30 luglio 2010, agli effetti dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>;
- r) all'articolo 2268, comma 1:
- 1) dopo il numero 649), è inserito il seguente:
<<649-bis) legge 22 maggio 1971, n. 368;>>;
 - 2) al numero 723), sono inserite, in fine le parole: <<, nonché 27, secondo comma>> e, per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore;
 - 3) dopo il numero 786), è inserito il seguente:
<<786-bis) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, articoli: 4, 5, 6, 7 e 8;>>
 - 4) il numero 816) è soppresso;
 - 5) al numero 942), dopo le parole: <<n. 490>> sono inserite, in fine, le seguenti: << , esclusi gli articoli 61, comma 3, 62, comma 4, e 64, comma 3>> e, per l'effetto, gli articoli 61, comma 3, 62, comma 4, e 64, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, riprendono vigore fino all'anno 2015;
 - 6) al numero 975), le parole: <<: articoli 1, 2 e 4>> sono soppresse;
 - 7) il numero 998) è sostituito dal seguente: <<998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;>>;
 - 8) al numero 1085-bis), le parole: <<articolo 6, commi 21-ter e 21-quater>> sono sostituite dalle parole: <<articoli 6, commi 21-ter e 21-quater, e 55, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies >>;
 - 9) dopo il numero 1085-ter), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
<<1085-quater) legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 4, comma 96;
1085-quinquies) decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 e legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 13, articoli: 4, commi 1-bis e 1-ter, e 5, commi 1, 1-bis, 3 e 4;
1085-sexies) decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: articolo 81;>>;
- s) all'articolo 2269, comma 1, il numero 238) è abrogato;
- t) all'articolo 2270:
- 1) al comma 1, numero 4), le parole: <<3, 7, 9 e 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << 3, 7, 9, 10 e 11>> e, per l'effetto, l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, riprende vigore ed è sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
 - 2) al comma 2, dopo il numero 12) è aggiunto, in fine, il seguente:
<<12-bis) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, articoli da 42 a 47, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.>>.

ART. 10

(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

1. Al primo comma dell'articolo 261-*quater* del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 2121

del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: << compreso quello sulla riabilitazione militare,>> sono soppresse.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono inserite, in fine, le seguenti parole: << considerato in ragione dell'ottanta per cento>>.

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono inserite, in fine, le seguenti parole: << considerati in ragione dell'ottanta per cento>>.

4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: << quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19>> sono soppresse.

5. All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: <<art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 2161 del citato codice,>>.

6. All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: <<privati>>, sono inserite le seguenti: <<non può avere durata inferiore a quattro mesi e>>.

7. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

a) alla rubrica, le parole: <<delle Forze armate,>> sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.>>.

8. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: <<4-bis. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste dal presente decreto legislativo. >>.

9. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole <<alla legge 19 maggio 1986, n. 224>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66>>.

10. Il comma 5-bis dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: <<5-bis. E' autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720 per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012, nonché euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013, per l'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 92-bis del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.>>

11. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettere r), numero 2), e t), numero 1), sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonché i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, si effettuano alcuni interventi risultanti necessari per integrare, riassetare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esso fa seguito ad un'analogha iniziativa, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, con cui è stata apportata una prima serie di interventi correttivi. Il termine per provvedere è stabilito dalla delega alla data dell'8 ottobre 2012, salvo eventuale proroga di novanta giorni per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, ai sensi del comma 22 del citato articolo 14.

Il codice ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in attuazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Contestualmente e coerentemente con il riassetto di tali fonti primarie, si è proceduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie dello stesso ordinamento militare, in testo unico regolamentare che è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (di seguito "regolamento").

Il codice, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, è entrato in vigore il 9 ottobre 2010.

Con la presente iniziativa s'intende ora apportare al codice ulteriori modifiche, delle quali è emersa la necessità per eliminare residuali imperfezioni testuali, completare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*.

Le imperfezioni da correggere, riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa, tanto dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata), quanto dell'area tecnico-amministrativa (Segretariato generale della difesa e Direzioni generali), sono riferibili a meri errori materiali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. In questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei perfezionamenti tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il recepimento delle disposizioni primarie, introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri e, in particolare, durante la seconda metà dell'anno 2011 e all'inizio del 2012: decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (disciplina degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di

polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Una volta decorsi i citati termini per l'esercizio della presente delega, eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento ulteriori del riassetto, specie con riguardo allo *ius superveniens*, potranno eventualmente essere previsti in futuro a mezzo di nuovi disegni di legge delega, fermo comunque restando che l'articolo 2267, comma 2, dispone espressamente che "le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento".

Si illustrano di seguito i singoli interventi di cui si tratta, riferiti agli articoli del codice.

Articolo 1, comma 1,

lettera a): modifica l'articolo 10, concernente attribuzioni del Ministero della difesa, in relazione alla circostanza che l'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei militari in ferma volontaria, attualmente svolta dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro, viene attribuita a struttura già esistente del Segretariato generale della difesa, a seguito di riordino organizzativo in corso del Dicastero, a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in *itinere*, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In conseguenza di ciò, la predetta struttura dirigenziale generale assumerà la nuova denominazione di 'Direzione generale della previdenza e della leva' (vds. anche gli ulteriori interventi agli articoli 636, comma 3, 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) e o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), 1998, comma 2, lettera b), del presente decreto). Il presente intervento, in particolare, non comporta la creazione di nuove strutture da dedicare all'esigenza del sostegno alla ricollocazione professionale dei militari volontari, in quanto compito attribuito al preesistente Primo reparto del Segretariato generale della difesa;

lettera b): modifica la rubrica dell'articolo 18, relativo al "Commissario" generale per le onoranze ai Caduti, in quanto la disposizione si riferisce precisamente alla sola figura del Commissario stesso, di cui alla previgente legge 9 gennaio 1951, n. 204, e non già al Commissariato;

lettera c): modifica l'articolo 39, concernente disciplina del personale in servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, allo scopo di abrogare i commi 4, 5, 6 e 7 in un'ottica di perfezionamento del riassetto delle fonti (legge n. 838 del 1973 e d.P.R. n. 18 del 1967) contestualmente effettuato in maniera più pertinente e completa all'articolo 1809 commi 11, 11-bis e 12;

lettera d): integra l'articolo 45 (stabilimenti e arsenali militari) per riassetare lo *ius superveniens* in materia di supporto tecnico-logistico in favore delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e contestualmente abrogato con la previsione del n. 1085-quinquies) al comma 1 dell'articolo 2268 del codice;

lettera e): modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 47, relativo alla classificazione degli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero, per un'esigenza di perfezionamento testuale ('Segretariato' in luogo di 'Segretario');

lettera f): interviene sull'articolo 52, concernente le funzioni, lo stato giuridico le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari, allo scopo di perfezionare il riassetto della legge 22 maggio 1971, n. 368, relativamente alla parte in cui, all'articolo 2, quarto comma, ha previsto, ai fini dell'anzianità del servizio prestato, la valutazione anche dei periodi 'eventualmente prestati come magistrato ordinario o della Corte dei conti'. Con l'odierno correttivo del riassetto vengono indicate tutte 'le magistrature' per un'esigenza di attualizzazione della norma, tenuto conto dell'istituzione dei TAR sopravvenuta alla suddetta legge, che viene contestualmente abrogata nella sua interezza all'articolo 2268, comma 1, numero 649-bis), atteso la disciplina sulla magistratura militare nel suo complesso risulta ora confluita agli articoli da 52 a 86 del Codice;

lettera g): integra l'articolo 54, comma 2, lettera c), concernente disciplina del tribunale militare, per perfezionare il riassetto normativo dell'articolo 10 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 200) del codice, e contestualmente attualizzarne la previsione, con l'indicazione delle figure che non possono essere chiamate a svolgere le funzioni di giudice militare;

lettera h): l'intervento riassetta all'articolo 57 (Corte militare d'appello), anche per esigenze di coordinamento con il contestuale intervento all'articolo 54, l'articolo 10 del R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, relativo ai tribunali militari, atteso che le norme per gli stessi tribunali relative giudici appartenenti alle Forze armate si applicano anche in parte qua per la Corte militare d'appello, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 57;

lettera i): introduce l'articolo 92-bis allo scopo di riassetare, per esigenze di ordine sistematico e in base al disposto dell'articolo 2267, comma 2, del codice, la normativa sopravvenuta in materia di diffusione dei valori e della cultura della pace nonché della solidarietà, di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contestualmente abrogati mediante integrazione del comma 1, numero 1085-bis), del dell'articolo 2268, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificata dall'articolo 29, comma 1 [analogamente abrogato mediante contestuale inserimento al comma 1 dell'articolo 2268 del numero 1085-quater)], della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che prevede l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi formativi a carattere teorico-pratico, in favore dei cittadini in possesso di determinati requisiti, con lo scopo di rafforzare nella società la conoscenza e la condivisione dei valori che dalle stesse Forze armate promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani nelle missioni internazionali;

lettera l): perfeziona il riassetto dell'articolo 94, concernente i compiti della Direzione di amministrazione interforze, in aderenza al dettato dell'articolo 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30, ivi riassetto, che attribuiva alla stessa Direzione la competenza anche sulla generalità di quegli enti dell'area interforze che, già soggetti ai riscontri amministrativo-contabili del disciolto Ufficio centrale dei servizi contabili, possono tuttora non dipendere direttamente dallo Stato maggiore della difesa, né dal Segretariato generale della difesa;

lettera m): integra l'articolo 111, comma 1, lettera a), per effettuare, in aderenza alle prescrizioni contenute all'articolo 1, comma 4, del codice, un mero rinvio alle disposizioni relative alle funzioni di polizia dell'alto mare e, più in generale, degli spazi marittimi internazionali, demandate alle navi da guerra, come alle navi di Stato impiegate in servizi governativi non commerciali, a tutela della libertà e della sicurezza dei traffici marittimi. Lo scopo è di dare compiuta evidenza a tali funzioni che la Marina militare svolge sulla base di fonti, tanto di diritto interno (art. 200 e 1235, n. 4, Cod. nav., e decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011), quanto di diritto internazionale recepito nell'ordinamento nazionale, tra cui, in particolare, la Convenzione dell'O.N.U. sul diritto del mare del 1982, di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a *Montego Bay* il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). Tali fonti, in particolare, contengono norme dedicate all'attività di *enforcement* in alto mare, esercitata dalle navi da guerra per garantire la sicurezza delle linee marittime, neutralizzando le minacce rappresentate da traffici ed attività illecite a varia connotazione, quali la pirateria marittima, il traffico degli schiavi, la navigazione sotto falsa bandiera o "bandiera di convenienza" e, il narcotraffico marittimo;

lettera n): perfeziona il riassetto normativo operato all'articolo 153, relativo ai reparti elicotteri delle Forze armate diverse dall'Aeronautica militare, modificando:

- la rubrica e il comma 1, attraverso un perfezionamento formale, per esigenze di coordinamento, in relazione all'intervenuta elevazione dell'Arma dei carabinieri a rango di Forza armata;
- il comma 2, al quale è aggiunta la lettera b), per quanto attiene al rilascio dei brevetti militari di pilota e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché il ritiro dei brevetti o la sospensione, allo scopo di riprodurre puntualmente l'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 448), del codice;

lettera o): interviene sull'articolo 200, relativo alle visite medico-fiscali, modificando:

- il comma 1, lettera n.), per armonizzare la disposizione con le norme di legge che attribuiscono ai medici militari competenze in materia di medicina legale (è l'esempio del rilascio del porto d'armi, di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, o della patente nautica in base al regolamento emanato con decreto ministeriale 22 settembre 2008, n. 146);
- il comma 2, per un coordinamento con il comma 4 del successivo articolo 201, che prevede il versamento, anche da parte dei privati, dei compensi fissati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

lettera p): interviene sull'articolo 215, concernente il funzionamento degli istituti militari, allo scopo di chiarire al comma 1 che la disciplina ivi recata concerne i profili ordinativi e del funzionamento generale degli enti militari di istruzione, nonché inserire un nuovo comma per esigenze di sistematicità, previa contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 218, di identico contenuto, in materia di organizzazione e funzionamento dei programmi scolastici da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

lettera q): abroga il comma 3 dell'articolo 218, concernente i compiti delle scuole militari, che viene contestualmente ricollocato, per esigenze di sistematicità e coordinamento, nel precedente articolo 215, il quale prevede già al comma 1 la disciplina generale che regola i profili ordinativi e di funzionamento di tutti gli istituti militari di istruzione e formazione. Per quanto concerne, inoltre, gli aspetti relativi ai programmi scolastici e ai casi di rinvio, la relativa regolazione è contenuta negli articoli 786 e 789.

Articolo 2, comma 1,

lettera a): perfeziona il comma 1, lettera b), dell'articolo 230, la rubrica del capo III del titolo II, la rubrica e il comma 1 dell'articolo 365, per inserire la pertinente terminologia di riferimento (acromobili anziché velivoli), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 743 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

lettera b): integra l'articolo 233, in materia di opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati, allo scopo di prevedere, per ragioni sistematiche, il rinvio all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificato dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che esclude anche per gli edifici di edilizia residenziale pubblica ad uso militare dall'obbligo di destinare una quota della spesa di costruzione o ricostruzione scopo di abbellimento degli stessi;

lettera c): interviene sull'articolo 238, recante disciplina dei porti e degli aeroporti militari, al fine di riprodurre la disciplina sopravvenuta in materia di diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che viene contestualmente abrogato con l'introduzione del numero 1085-sexies) al comma 1 dell'articolo 2268;

lettera d): modifica il comma 3 dell'articolo 251, relativo ai campi di tiro a segno, sostituendo il termine "direzione" con "struttura", coerentemente con il riordino organizzativo in corso del Dicastero, a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera e): modifica il comma 2 dell'articolo 300, per utilizzare la terminologia appropriata ('segni distintivi' anziché 'marchi'), coerentemente con quanto previsto in materia di simboli grafici delle Forze armate dai precedenti commi 1 e 3 dello stesso articolo;

lettera f): modifica il comma 4 dell'articolo 306, il comma 10 dell'articolo 307 e il comma 10 dell'articolo 324, relativi alle dismissioni immobiliari, analogamente all'intervento sugli articoli 10 e 251, mediante la sostituzione della denominazione di 'Direzione generale dei lavori e del demanio' con quella di 'Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa', coerentemente con il riordino organizzativo in corso del Dicastero, a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in *itinere*, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera g): interviene sull'articolo 307, concernente disciplina degli immobili del Ministero della difesa, allo scopo di:

a) adeguare il testo del comma 10 alle nuove dizioni adottate dall'emanando regolamento di riordino area tecnico-amministrativa del Dicastero, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) introdurre il comma 11-bis allo scopo di prevedere, per ragioni di coordinamento e sistematicità, il rinvio alle seguenti fonti sopravvenute, per i profili d'interesse dell'Amministrazione della difesa:

- commi 12 e 13 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (legge di conversione n. 410 del 2010), introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla n. 214 del 2001, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici;

- articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti, rispettivamente, semplificazioni procedurali in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e la destinazione di aree ed edifici, non più utilizzati a fini militari, alla realizzazione di un piano nazionale di edilizia scolastica;

lettera h): abroga l'articolo 350, concernente disposizioni sulle sanzioni, per un'esigenza di perfezionamento formale di riassetto normativo, in quanto la disciplina che ne è oggetto è stata già riprodotta all'articolo 336;

lettera i): integra l'articolo 363, concernente disposizioni applicabili al Ministero della difesa in materia di disciplina ambientale marina, allo scopo di prevedere il rinvio, per ragioni di coordinamento sistematico, la fonte sopravvenuta che prevede la disapplicazione del decreto legislativo n. 190 del 2010 (politica per l'ambiente marino) alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato;

lettera l): perfeziona il comma 2 dell'articolo 368, concernente disciplina dell'accesso all'informazione ambientale, per aggiornare il rinvio normativo esterno alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in cui sono confluite le disposizioni originarie del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

lettera m): modifica la rubrica della sezione IX, del capo I, del titolo VIII, del Libro secondo, per un'esigenza di maggiore aderenza della relativa declaratoria con materia trattata nella citata sezione;

lettera n): integra l'articolo 458, concernente disciplina delle requisizioni, per riassetto l'articolo 26 del r.d. 31 gennaio 1926, n. 452, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 34), del codice, a scopo di perfezionare il riassetto normativo, chiarendo che le contestazioni, anche in sede giurisdizionale, non sono idonee a sospendere l'esecutorietà dell'ordine di requisizione;

lettera o): integra l'articolo 478, concernente disciplina della requisizione e del trasporto obbligatorio, per riassetto l'articolo 8 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 162), del codice, a scopo di perfezionamento del riassetto normativo, chiarendo che le contestazioni, anche in sede giurisdizionale, non sono idonee a sospendere l'esecutorietà dell'ordine di requisizione;

lettera p): interviene sull'articolo 499, recante disciplina delle requisizioni, al fine di effettuare la correzione di un mero errore materiale di riassetto.

Articolo 3, comma 1,

lettera a): interviene sull'articolo 527 per riassetto le disposizioni in materia di pignoramenti e sequestri dei fondi disponibili per esigenze del Ministero della difesa, mediante l'integrazione del comma 1 con il rinvio all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 (pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), nonché l'introduzione del comma 1-bis, che riproduce integralmente, quale *ius superveniens*, i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, concernente integrazione della stessa disciplina di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994 per le specifiche esigenze del Ministero della difesa. In ragione di ciò, i citati commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 215/2011 vengono contestualmente abrogati mediante l'introduzione del numero 1085-quinquies) al comma 1 dell'articolo 2268;

lettera b): interviene sull'articolo 528 (disciplina dell'informatizzazione del Ministero della difesa), allo scopo di perfezionare il riassetto normativo con lo *ius superveniens* in materia, prevedendo il richiamo dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, il quale dispone, tra l'altro, che le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno la facoltà di individuare propri uffici per garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che disciplina l'invio delle domande per la partecipazione alla selezione per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni esclusivamente per via telematica;

lettera c): perfeziona l'articolo 532, che recepisce i principi generali di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti, applicabili al personale militare per la parte che non sia già regolata dal codice e dal regolamento con disposizioni espressamente riferite alla condizione militare;

lettera d): effettuare alcuni perfezionamenti formali e recepisce, all'articolo 534, le innovazioni in materia di contratti stipulati dal Ministero della difesa, conseguenti all'emanazione del decreto

legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante 'Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE', che ha introdotto nell'ordinamento generale una specifica disciplina di settore e stabilito l'applicazione del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 agli ambiti contrattuali non rientranti nel citato decreto legislativo 208. La modifica comporta anche l'abrogazione dell'attuale previsione racchiusa nel comma 2 dello stesso articolo 534, in quanto sono ora previste discendenti discipline regolamentari, in attuazione tanto del novellato articolo 196 del d.lgs. 163 del 2006, quanto dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 208 del 2011, da emanare per ciascun ambito di applicazione, con distinti ed autonomi provvedimenti;

lettera e): interviene sull'articolo 536 per adeguarlo alla sopravvenuta riorganizzazione del Dicastero con decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, sostituendo le 'direzioni generali tecniche' con la più generale e flessibile indicazione di 'strutture';

lettera f): l'intervento è volto ad introdurre l'articolo 537-bis, in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi d'investimento di interesse del Ministero della difesa, recato, quale *ius superveniens*, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Contestualmente al riassetto normativo, al numero 1085-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2268 viene abrogata la citata fonte originaria di cui al decreto-legge n. 215 del 2011;

lettera g): integra il comma 1 dell'articolo 541, concernente i termini di pagamento dei contratti di fornitura, con il rinvio esterno all'articolo 10 del sopravvenuto decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

lettera h): adegua la terminologia utilizzata al comma 1 dell'articolo 542 (tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate) a quella del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e del discendente regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che per le forniture prevede la verifica di conformità in luogo del collaudo e, in una prospettiva di semplificazione, modifica la parte finale circa il requisito dell'avvenuta consegna;

lettera i): introduce, al comma 1 dell'articolo 545, un riferimento interno operando un coordinamento con l'articolo 535 relativo alla Difesa servizi S.p.a., coerentemente anche con lo statuto della stessa Società, adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

lettera l): perfeziona al comma 2 dell'articolo 546, relativo al servizio di vettovagliamento delle Forze armate, il riassetto dell'articolo 63, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disciplinato il trattamento alimentare limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia, anche ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

lettera m): integra l'articolo 550, concernente la somministrazione dei fondi per le esigenze delle Forze armate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), ed i principi introdotti dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in ordine alle forme dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

lettera n): interviene sull'articolo 553, concernente le modalità di assegnazione dei finanziamenti relativi alle spese riservate, per perfezionare il riassetto normativo, nel senso di precisare che per l'Arma dei carabinieri la concessione delle somme in questione avviene a mezzo decreto ministeriale che attribuisce le risorse complessive da destinare per le varie esigenze istituzionali ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tenuto anche conto che per l'Arma dei carabinieri è previsto un capitolo di spesa espressamente dedicato per la particolare materia (attualmente cap. 4826 "spese di natura riservata"), distinto rispetto alle altre Forze armate, la modifica di cui si tratta viene effettuata in relazione a rilievo formulato sulla materia dall'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero della difesa;

lettera o): perfeziona il comma 1 dell'articolo 562, concernente il registro nazionale delle imprese, allo scopo di adeguarlo al dettato della direttiva 43/2009/CE del 6 maggio 2009, in materia di trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, che è oggetto di delega al Governo recata dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010);

lettera p): introduce l'articolo 565-bis, concernente copertura finanziaria correlata all'introduzione dell'articolo 92-bis, che disciplina l'organizzazione di corsi di formazione da parte delle Forze armate per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani, nonché all'intervento di cui all'articolo 10, comma 10, del presente provvedimento correttivo, che novella il comma 5-bis dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante la copertura finanziaria del medesimo articolo 92-bis. A tale riguardo va considerato, peraltro, che gli importi della norma autorizzatoria originaria sono da intendere rideterminati da successivi provvedimenti normativi e risultano iscritti, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

lettera q): introduce l'articolo 589-bis, quale disposizione finanziaria correlata alla contestuale introduzione dell'articolo 2161 (Corpo della guardia di finanza), nonché al preesistente articolo 1803 (Forze armate), per recepire le norme sulla copertura finanziaria di cui al comma 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, che viene contestualmente abrogato attraverso l'integrazione del comma 1, numero 975), dell'articolo 2268;

lettera r): perfeziona all'articolo 618 il riassetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con riferimento alla pertinente denominazione dell'apposito programma istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

Articolo 4, comma 1,

lettera a): interviene sull'articolo 625, concernente disposizioni ordinamentali in materia di personale militare, allo scopo di prevedere un rinvio allo *ius superveniens* recato dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di specificità delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, prevista analogamente alle altre componenti del Comparto sicurezza, di cui al citato articolo 19, allo scopo di richiamare, per esigenze di sistematicità e coordinamento

normativo, l'applicazione dei principi e degli indirizzi per la definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale, che trovano settorialmente attuazione nei vari libri del codice (in particolare: quarto, sesto, settimo e nono);

lettera b): adegua il comma 3 dell'articolo 636, relativo agli obiettori di coscienza, in analogia all'intervento operato all'articolo 10, a seguito di riordino organizzativo in corso del Dicastero con regolamento di struttura contestualmente in *itinere*, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificando la denominazione di 'Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati' in 'Direzione generale della previdenza militare e della leva';

lettera c): perfeziona all'articolo 650, concernente i titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie, il riassetto della fonte recata dall'articolo unico del r.d. 22 giugno 1939, n. 1416, mantenuto in vigore dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (n. 635 del relativo elenco in allegato 1), come modificato dal R.D. 29/3/1943, n. 388, il quale ha disposto che nelle ammissioni ai corsi normali dell'Accademia aeronautica, gli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori abbiano la precedenza, al pari dei provenienti dalle scuole militari, purché in possesso del titolo di studio richiesto e superassero i relativi esami concorsuali. L'intervento opera un opportuno e necessario coordinamento sostanziale, consentito dalla delega legislativa, con riguardo alle omologhe istituzioni relative agli assistiti delle altre Forze armate: ONAOMCE per l'Esercito, Istituto Andrea Doria per la Marina militare e ONAOMAC per l'Arma dei carabinieri;

lettera d): adegua la disciplina recata dall'articolo 682, armonizzandola in ambito Forze armate con quanto stabilito dall'articolo 684, comma 2, lettera. a), n. 4), per l'Arma dei carabinieri. La modifica consente di rimuovere l'attuale incoerenza della disposizione che contempla l'esclusione dal concorso per il soggetto che abbia subito una 'consegna di rigore' (sanzione di corpo), ma non anche una più grave sanzione disciplinare 'di stato';

lettera e): adegua il comma 2 dell'articolo 696, in materia di reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, per armonizzarne il testo con la previsione di cui all'articolo 683, comma 2, prevedendo la durata del corso di qualificazione non inferiore a sei mesi;

lettera f) adegua il comma 2 dell'articolo 710, al fine di perfezionare il riassetto dell'articolo 3 del d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950 ('Ministero' in luogo di 'Ministro'), alla luce dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti o provvedimenti amministrativi, di organizzazione e gestione;

lettera g): integra il comma 6 dell'articolo 724, concernente norme sugli obblighi di servizio degli ufficiali, con lo scopo di perfezionare il riassetto delle fonti originarie attraverso la riproduzione dell'articolo 14, comma 6, della Legge 27 dicembre 1990, n. 404, in materia di corsi di pilotaggio militare per gli ufficiali della Marina militare, nonché dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente l'innalzamento di due anni della durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti a quella data, compresa la stessa legge n. 404 del 1990, per tutti gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso di brevetto di pilota militare. Quanto, invece, al comma 3, lettera c), dello stesso articolo 724, i sedici anni di ferma

ivi indicati tengono già conto della citata maggiorazione di due anni, in quanto considerati in sede di riassetto iniziale rispetto ai quattordici anni originari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

lettera h): integra i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 759, al fine di perfezionare il riassetto delle previgenti disposizioni in materia di assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità del personale militare delle singole Forze armate, nonché sul piano della competenza in capo alle singole Forze armate interessate - in coerenza con le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata in materia d'impiego del personale, previste dal Libro primo del codice - a proporre i relativi provvedimenti adottati, sul piano gestionale, dalla Direzione generale per il personale militare;

lettera i): abroga il comma 2 dell'articolo 761, al fine di perfezionare il riassetto normativo, atteso che la fonte originaria ivi riprodotta (articolo 2, comma 1, della legge 18 novembre 1975 n. 590, concernente i sottufficiali, graduati e volontari dell'Esercito) era stata superata e implicitamente abrogata dal comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente disciplina della nomina a maresciallo per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, con modalità omologhe per equiordinazione a quelle stabilite dall'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 per l'Arma dei carabinieri. Tanto l'articolo 11 del d.lgs. 196 del 1995, quanto l'articolo 24 del d.lgs. n. 198 del 1995, sopra citati, prevedevano che la nomina a maresciallo potesse essere effettuata soltanto dopo il superamento dell'esame finale al termine del corso di formazione e specializzazione (cfr. ora articoli 760 e 766 del codice);

lettera l): modifica il comma 3 dell'articolo 783, relativo alla formazione dei carabinieri, al fine di perfezionare il riassetto normativo mediante il coordinamento della disciplina relativa alla formazione degli allievi carabinieri con quella di carattere generale recata per tutte le Forze armate dall'articolo 215, comma 1, del codice (ordinamento e funzionamento degli istituti militari), prevedendo la competenza in capo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di funzionamento delle scuole allievi carabinieri;

lettera m): perfeziona il riassetto all'articolo 788, concernente la ferma speciale contratta dagli allievi delle scuole militari, allo scopo di completare la disposizione con riferimento alla valutazione del relativo servizio militare prestato come titolo nei concorsi pubblici (articolo 2050), nonché come periodo utile ai fini dell'inquadramento economico e previdenziale (articolo 2052), nella considerazione che si tratta di attività militare a tutti gli effetti, conseguente ad arruolamento già disciplinato dall'articolo 17 del d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950, confluito per riassetto nello stesso articolo 788, secondo l'accezione dell'articolo 621 del codice stesso, che qualifica come militare "il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o congedo" (comma 1) e prevede che "lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento" (comma 3), avuto anche in considerazione che il comma 5 del successivo articolo 627 ricomprende gli allievi delle scuole nella categoria dei militari di truppa;

lettera n): interviene sull'articolo 796, concernente il transito tra i ruoli del personale militare, allo scopo di collocare in maniera pertinente le disposizioni di cui agli commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 797 del codice, introdotti dall'articolo 4, comma 95, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, le quali disciplinano il 'transito' come passaggio a domanda tra ruoli, mentre il citato articolo 797, nel quale vengono contestualmente abrogate le disposizioni in argomento,

disciplina il 'trasferimento' tra ruoli che è istituito con cui il passaggio suddetto si realizza invece d'ufficio;

lettera o): interviene sull'articolo 797, concernente il trasferimento tra i ruoli del personale militare, allo scopo di espungere i commi 3-bis e 3-ter, introdotti dall'articolo 4, comma 95, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, al fine di una loro più pertinente collocazione al precedente articolo 796 che disciplina il 'transito' come passaggio a domanda tra ruoli, mentre l'articolo 797 riguarda il 'trasferimento' tra ruoli, che è istituito con cui si realizza invece d'ufficio detto passaggio.;

lettera p): perfeziona, con l'integrazione dell'articolo 799 (ripartizione dei volumi organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il riassetto della fonte previgente, esplicitando il contenuto della tabella A allegata al d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la quale non comprendeva gli organici del Corpo delle capitanerie di porto. Questi ultimi erano previsti all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 1995 e dalla tabella 2, quadri VI e XII, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, per gli ufficiali e sottufficiali, e dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 226 del 2004 per i volontari, rispettivamente riassetati negli articoli 814 e 815 del codice;

lettera q): effettua una correzione puramente formale all'articolo 832, relativo al transito in altri ruoli del personale per perdita dei requisiti specifici richiesti, ripristinando puntualmente quanto previsto dalla Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, circa la denominazione dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito. Identica correzione è effettuata alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 925, 1000, 1095, 1100, 1101, 1105, 1125 e 1259;

lettera r): integra l'articolo 833, concernente i transiti degli ufficiali dell'Esercito dai rispettivi ruoli normali a quelli speciali, con lo scopo di perfezionare il riassetto delle fonti di cui agli articoli 53 e 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (disciplina a regime di cui al titolo VII 'istituzione e denominazione dei ruoli'), che prevedevano tale passaggio anche per gli ufficiali con grado fino a tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito;

lettera s): interviene sull'articolo 833-bis, concernente il passaggio nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, allo scopo di sostituire la denominazione della 'Direzione generale dei lavori e del demanio' con quella di 'Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa', coerentemente con il riordino organizzativo in corso del Dicastero, mediante regolamento di struttura contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera t): introduce il nuovo articolo 833-ter, allo scopo di perfezionare il riassetto delle previgenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di transito tra ruoli omologhi del personale militare, confluite negli articoli 796 e 797, nonché nel capo VII, titolo IV, libro quarto del codice. In particolare, con la presente integrazione viene sostanzialmente riprodotto il combinato disposto di cui agli articoli 54 e 55 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 (disciplina a regime di cui al titolo VII 'istituzione e denominazione

dei ruoli'), che contemplava la possibilità (comma 2 del citato art. 55), in relazione ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, di disporre il transito a domanda dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. L'intervento risponde anche a criteri di sistematicità normativa, rispetto a quanto analogamente previsto agli articoli 833 per l'Esercito e 833-bis per la Marina militare;

lettera u): perfeziona il riassetto normativo all'articolo 878, concernente disciplina delle categorie di personale in servizio temporaneo, integrandolo con l'indicazione di categorie di personale militare contemplate dal codice: aspiranti ufficiali e allievi carabinieri;

lettera v): integra il comma 4 dell'articolo 880, relativo alle categorie di personale in congedo, per perfezionare il riassetto mediante l'indicazione delle categorie di personale militare in servizio a tempo determinato, con particolare riferimento ai graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma, come già previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 1995, n. 196, il quale, rinviando all'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ne prevedeva il collocamento in congedo illimitato sc, all'atto della cessazione, non avessero maturato venti anni di servizio effettivo;

lettera z): integra l'articolo 892, relativo all'accesso al servizio permanente dei militari, al fine di un perfezionamento del riassetto, mediante il richiamo alle possibilità d'immissione in servizio permanente effettivo del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace o in attività operative (articolo 705 del codice stesso);

lettera aa): interviene sull'articolo 895, concernente le attività extraprofessionali consentite al personale militare, allo scopo di perfezionare il riassetto normativo mediante il richiamo alle possibilità di svolgere attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

lettera bb): adegua il comma 5 dell'articolo 898, il comma 4 dell'articolo 986, il comma 1 dell'articolo 999 e il comma 4 dell'articolo 1006, per esigenze di perfezionamento testuale, mediante l'espunzione della parola 'temporaneo', che è stata qui utilizzata in un significato atecnico. Infatti, il personale che è oggetto delle citate disposizioni non è trattenuto, perché appartenente a una delle categorie proprie del 'servizio temporaneo' ex articolo 878 del codice, ma collocato in una delle posizioni del congedo previste dal comma 4 dell'articolo 898 che può trovarsi momentaneamente in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie o speciali;

lettera cc): perfeziona il riassetto all'articolo 901, relativo all'aspettativa per motivi privati, con l'utilizzo di una terminologia più pertinente (sostituzione della parola 'richiamo' con 'rientro'), trattandosi di personale in aspettativa. Nel significato tecnico utilizzato dal codice, infatti, il richiamo attiene esclusivamente ad un atto amministrativo riferibile ad una delle categorie dei militari in posizione di congedo, che vengano momentaneamente riassunti in servizio;

lettera dd): interviene sull'articolo 919, concernente la durata della sospensione precauzionale facoltativa, a scopo di perfezionamento testuale della disposizione riassetata con riguardo al personale militare in servizio effettivo (con rapporto d'impiego), oltre che a quello non effettivo ovvero in servizio temporaneo (con solo rapporto di servizio in senso stretto);

lettera ee): interviene sull'articolo 940, concernente rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata, per completare il riassetto dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, relativo al personale del Corpo della guardia di finanza, che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera ff): adegua l'articolo 982, per perfezionare il riassetto normativo mediante l'eliminazione di espressione relativa a 'servizio temporaneo', tecnicamente riferibile a specifiche categorie di personale di cui all'articolo 878 del codice, che non esauriscono la platea dei militari in posizione di congedo, destinatari del possibile richiamo o trattenimento cui si riferisce lo stesso articolo 982;

lettera gg): modifica la lettera a), comma 1, dell'articolo 1008, concernente il collocamento nella riserva, a scopo di perfezionare il riassetto della previgente disciplina in materia, tenuto conto che le originarie fonti (articolo 44, comma 2, della legge 10 maggio 1983, n. 212, articolo 10, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) confluite nella stessa disposizione erano state superate *in parte qua* dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, che prevedeva la disponibilità del militare ad essere richiamato in servizio, come condizione per il transito in ausiliaria, da manifestare all'atto della cessazione dal servizio attivo;

lettera hh): integra l'alinella del comma 1 dell'articolo 1031, concernente il possesso dei requisiti per l'avanzamento, allo scopo di perfezionare il testo per esigenze di coordinamento con le altre disposizioni del codice (in particolare gli articoli 1275, 1280, 1281 e 1287) indicanti le modalità e le condizioni che consentono di procedere all'avanzamento stesso;

lettera ii): adegua il comma 1 dell'articolo 1037, concernente la commissione superiore di avanzamento dell'Esercito, allo scopo di armonizzare la disposizione con l'evoluzione dell'assetto ordinamentale della Forza armata, in quanto i generali di corpo d'armata possono ora essere preposti ad alti comandi o a ispettorati, nei settori operativo, formativo ed infrastrutturale;

lettera ll): integra gli articoli 1188 e 1192, concernenti i requisiti speciali per l'avanzamento relativi al personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, con lo scopo di perfezionare il riassetto delle previsioni del quadro I della tabella 3 (arma aeronautica ruolo naviganti normale) allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, non essendo stato tenuto in debito conto dell'articolo 15, comma 2, della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha disposto i termini di decorrenza delle modifiche alla stessa tabella di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge 299 del 2004;

lettera mm): integra il comma 1 dell'articolo 1227, concernente l'estensione di norme ai fini dell'avanzamento, a scopo di prevedere il rinvio, per esigenze di ordine sistematico, alla normativa sopravvenuta in materia di equipollenza dei requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'incarico di esperto per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

lettera nn): perfeziona il riassetto normativo al comma 6 dell'articolo 1275, concernente le condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, avuto riguardo alle note annesse alla tabella C/2 allegata all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 196, concernenti le condizioni particolari per l'avanzamento del personale nocchieri di porto. Il correttivo, inoltre, consente di ripristinare l'indicazione dell'esatto rapporto funzionale e organizzativo relativo ai sistemi S.A.R., COSPAS/SARSAT e V.T.S., di pertinenza del Corpo delle capitanerie di porto. In base alle previsioni del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, infatti:

- l'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Center*) è il soggetto di vertice della struttura organizzativa del soccorso in mare, di cui i MRSC (*Maritime Rescue Sub Centre*) costituiscono centri secondari di soccorso;
- il VTS (*Vessel Traffic Service*) costituisce un sistema complesso di mezzi di rilevazione che forniscono dati sul traffico marittimo e non una componente del sistema PAC (*Port Approach Control*);
- il COSPAS/SARSAT costituisce un sistema satellitare unitario di assistenza alle operazioni di ricerca e soccorso;

lettera oo): perfeziona l'articolo 1280, concernente le condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare, con la correzione di un mero errore materiale nella successione delle lettere al comma 4 e il completamento del riassetto della previgente tabella C/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni introdotte con la legge 23 dicembre 1996, n. 653, prevedendo che per determinate categorie e specialità, i relativi periodi minimi di servizio possono essere svolti anche in reparti operativi;

lettera pp): perfeziona all'articolo 1287, in materia di avanzamento dei sergenti della Marina militare, il riassetto della previgente tabella C/2 allegata al decreto legislativo n. 196 del 1995 e successive modificazioni, introdotte con legge 23 dicembre 1996, n. 653, prevedendo che per determinate categorie e specialità, i relativi periodi minimi di servizio possono essere svolti anche in reparti operativi;

lettera qq): perfeziona all'articolo 1308, in materia di avanzamento dei volontari della Marina militare, il riassetto della previgente tabella C/2 allegata al decreto legislativo n. 196 del 1995 e successive modificazioni introdotte con legge 23 dicembre 1996, n. 653, prevedendo che per determinate categorie e specialità, i relativi periodi minimi di servizio possono essere svolti anche in reparti operativi;

lettera rr): perfeziona il riassetto normativo al comma 5 dell'articolo 1309, concernente condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare, con l'indicazione dell'esatto rapporto funzionale e organizzativo relativo ai sistemi S.A.R., COSPAS/SARSAT e V.T.S. di pertinenza del Corpo delle capitanerie di porto. In base alle previsioni del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, infatti:

- l'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Center*) è il soggetto di vertice della struttura organizzativa del soccorso in mare, di cui i MRSC (*Maritime Rescue Sub Centre*) costituiscono centri secondari di soccorso;
- il VTS (*Vessel Traffic Service*) costituisce un sistema complesso di mezzi di rilevazione che forniscono dati sul traffico marittimo e non una componente del sistema PAC (*Port Approach Control*);
- il COSPAS/SARSAT costituisce un sistema satellitare unitario di assistenza alle operazioni di ricerca e soccorso;

lettera ss): abroga l'articolo 1313, per l'Arma dei carabinieri, in materia di promozioni a vice brigadiere, in quanto la disposizione ivi confluita per riassetto normativo e originariamente contenuta nell'articolo 3, comma 2, del d.lgs.lgt. 3 agosto 1944, n. 193, era stata già stata trasposta, con adattamenti, nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 397 (il cui articolo 18 prevedeva l'abrogazione di norme in contrasto con la legge stessa e, quindi, anche del suddetto articolo 3, comma 2, del d.lgs.lgt. 193), successivamente modificato anche dalla legge 8 agosto 1980, n. 435, che aveva soppresso il riferimento al comando 'lodevole' della stazione, per almeno un anno, da parte degli appuntati. La norma, inoltre, prevedendo la promozione al grado di vicebrigadiere dell'ex ruolo sottufficiali (ora ruolo ispettori), è di fatto inapplicabile, essendo variata nel tempo la progressione gerarchica dei gradi (istituzione nel 1995 del ruolo sovrintendenti, che non prevede distinti organici per il grado di vicebrigadiere);

lettera tt): perfeziona all'articolo 1361 il riassetto delle norme sulla 'consegna', come sanzione disciplinare, con l'indicazione della categoria dei graduati, prevista dall'articolo 627 del codice, che, al pari dei militari di truppa coniugati, dei sottufficiali e degli ufficiali, è destinataria della medesima normativa;

lettera uu): integra l'articolo 1369 (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo), per esigenze di coordinamento con l'articolo 1359, concernente il richiamo disciplinare nei confronti del personale militare, che è stato oggetto di correttivo con decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20. La modifica chiarisce che di tale sanzione non va tenuto conto ai fini del beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, per il fatto stesso che la medesima non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato, né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione;

lettera vv): interviene sull'articolo 1377, concernente disciplina dell'inchiesta formale, a scopo di un perfezionamento testuale della disposizione riassetata con riguardo al personale militare in servizio effettivo (dotato di rapporto d'impiego), oltre che a quello non effettivo ovvero in servizio temporaneo (con solo rapporto di servizio in senso stretto);

lettera zz): perfeziona all'articolo 1403, concernente la struttura organizzativa dell'Ordine militare d'Italia, il riassetto del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, con riguardo alla successiva modifica introdotta in materia dall'articolo unico della legge 11 febbraio 1980, n. 22, che aveva stabilito in cinque il numero dei membri del consiglio dell'Ordine stesso;

lettera aaa): integra la rubrica e l'alea del primo comma dell'articolo 1464, in materia di ricompense, perfezionandone il testo in relazione tanto alle distinzioni onorifiche quanto alle ricompense stesse che vi sono elencate;

lettera bbb): integra il comma 1 dell'articolo 1473, relativo all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per le pubbliche manifestazioni di pensiero attinenti al servizio, per perfezionare il riassetto mediante la riproduzione del comma 3 dell'articolo 33 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che individua nell'autorità preposta più elevata in grado la competenza a concedere ai militari, non dipendenti dai comandi o strutture elencati nella disposizione, l'autorizzazione a pubblicare scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, quando si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, a norma dell'articolo 1472, comma 1, del codice. La disposizione è

funzionale, soprattutto, con riguardo ai militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in servizio presso organismi diversi;

lettera ccc): interviene sull'articolo 1495, concernente effetti sullo stato giuridico delle assenze dal servizio per maternità, al fine di perfezionare il riassetto normativo, attraverso un più corretto richiamo dell'ambito normativo (sezione I del capo V del titolo IX del libro IV) in cui ricade la disciplina di cui si tratta.

Articolo 5, comma 1.

interviene sull'articolo 1531, concernente il conferimento di incarichi di docenza civile nelle scuole militari, al fine di perfezionare il riassetto del comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, il quale, innovando la materia, aveva stabilito che per l'insegnamento di materie non militari gli istituti militari continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle originarie disposizioni di cui al d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484 e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, i quali stabiliscono anche i relativi trattamenti economici. In relazione a ciò viene abrogato il comma 5 dell'articolo 1531, frutto di erroneo riassetto del secondo comma dell'articolo 2 del citato d.P.R. 1484, che era stato già superato e implicitamente abrogato dallo stesso decreto-legge n. 1 del 2010;

Articolo 6, comma 1:

lettera a): adegua l'articolo 1798, per riassetto precisamente la disciplina in materia di paga dovuta agli allievi di scuole e accademie militari, ai sensi dell'articolo 39, comma 15-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che disponevano in favore del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali di complemento, dei marescialli, dei sergenti, nonché per i volontari di truppa, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, se più favorevole;

lettera b): integra l'articolo 1806, concernente il trattamento economico del personale, con l'inserimento, per esigenze di ordine sistematico, del rinvio all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente l'obbligo in capo al personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili;

lettera c): integra l'articolo 1808, concernente il trattamento economico di lungo servizio all'estero, per completare il riassetto della legge 8 luglio 1961, n. 642, ivi confluita, mediante:

- al comma 2, la riproduzione dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha chiarito che i trattamenti economici per il servizio all'estero hanno natura accessoria e compensano la particolare posizione d'impiego, gli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati e sono erogati in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario (intervento omologo a quello contestualmente effettuato sull'articolo articolo 1809);

- ai commi 6, 7 e 9, il perfezionamento del riassetto mediante l'indicazione della categoria dei graduati, contemplata dall'articolo 627 del codice, che, al pari dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali, è destinataria della disciplina relativa al trattamento economico di cui si tratta;

lettera d): integra l'articolo 1809, concernente il pagamento dell'indennità di servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, allo scopo di perfezionare il riassetto normativo:

- al comma 1, alinea, per esigenze di coordinamento, al fine di non escludere dalla previsione il personale dell'Arma dei carabinieri e, alla lettera a), per la sostanziale riproduzione dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha interpretato la portata normativa della legge 838 del 1973, abrogato dall'articolo 268, comma 1, n. 688), del codice, e confluita nello stesso articolo 1809, nel senso di chiarire che l'indennità per il servizio all'estero ha natura accessoria e compensa la particolare posizione d'impiego, gli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati e sono erogati in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario;

- ai commi 11-bis e 12, delle disposizioni ora previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 39 del codice, contestualmente abrogate per esigenze di coordinamento ovvero perché riproducenti norme identiche;

- al comma 12-bis per riassetto l'articolo 13 della stessa legge n. 838 del 1973, concernente l'applicazione della disciplina di cui al d.P.R. n. 18 del 1967 in materia di assistenza sanitaria e copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta durante il servizio all'estero del personale militare e civile italiano, nonché in materia di assistenza sanitaria e assicurativa del personale locale impiegato a contratto presso le dislocazioni estere per prevedere il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 158 del citato d.P.R. n. 18 del 1967, quale risulta modificata e integrata dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

lettera e): integra l'articolo 1823, relativo a missioni e trasferimento del personale dirigente, con il rinvio, per esigenze di ordine sistematico, all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede l'obbligo per il personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

Articolo 7, comma 1:

lettera a): perfeziona il comma 4 dell'articolo 1869, per inserirvi la pertinente terminologia di riferimento (aeromobili anziché velivoli), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 743 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

lettera b): perfeziona all'articolo 1914 il riassetto della disciplina relativa all'indennità supplementare, quale trattamento previdenziale *una tantum*, omologo e distinto dall'indennità di buonuscita INPDAP, erogata dai fondi previdenziali di categoria del personale militare gestiti dalla Cassa di previdenza delle Forze armate e alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti, attraverso la puntuale riproduzione dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 814,

abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 559), del codice. L'intervento è necessario per ripristinare la previgente normativa in base alla quale, in mancanza del coniuge e di figli minori superstiti, l'indennità compete, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai collaterali. L'attuale comma 5 dell'articolo 1914, nel quale è confluita per riassetto normativo la suddetta disciplina (vds. anche: art. 6 della l. 1712 del 1939, art. 6 della l. 1015 del 1934, art. 6 l. 35 del 1937, art. 7 r.d.l. 930 del 1933, art. 6 l. 1226 del 1936 e art. 6 l. 894 del 1939), infatti, risulta riformulato in maniera imperfetta e si pone in contrasto con i comuni principi che regolano in generale la materia previdenziale (vds. in materia di TFS l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e la Sentenza n. 255 in data 3 dicembre 1984 della C. Cost.), nonché con il principio della *non reformatio in peius* sancita dall'articolo 2186 del codice stesso. Per completezza, si evidenzia che il presente intervento consente il riallineamento della norma anche con quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, che disciplina la medesima fattispecie relativamente alla Cassa ufficiali e al Fondo di previdenza sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. In relazione all'esigenza di armonizzare la disposizione con i criteri contemplati dall'ordinamento generale che disciplina la materia, si tralascia la superata previsione relativa alle 'orfane nubili maggiorenni' (citato art. 5 della legge 814 del 1965) quali beneficiarie assimilabili ai minori, in ossequio al principio d'eguaglianza tra i sessi (Sent. C. Cost. n. 53 del 1969 e n. 135 del 1971), e si sostituisce la parola 'collaterali', altresì già presente nella medesima fonte originaria, con le parole 'fratelli e sorelle' (cfr. in via analogica i citati art. 5 d.P.R. 1032 del 1973 e art. 3 della legge n. 1326 del 1961), in considerazione della maggiore ampiezza parentale insita nella nozione 'collaterale';

Articolo 8, comma 1:

lettera a): adegua gli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) e o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b) e 1998, comma 2, lettera b), in relazione al cambio di denominazione della 'Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro' in 'Direzione generale della previdenza e della leva', a seguito del riordino organizzativo in corso nel Dicastero con regolamento di struttura, contestualmente in *itinere* , in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera b): integra l'articolo 1937, concernente disciplina delle liste di leva, per riassetto e fare rinvio allo *ius superveniens* che disciplina le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli iscritti della leva, di cui all'articolo 6, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

lettera c): modifica il comma 1, lettera g), dell'articolo 2085, concernente disciplina delle sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per condotte contrarie alle disposizioni sul servizio di leva contemplate dal codice, per correggere un mero errore di tipo materiale.

Articolo 9, comma 1:

lettera a): interviene sull'articolo 2136, il quale richiama le disposizioni del codice che si applicano al Corpo della guardia di finanza, per prevedere, a scopo di perfezionamento del riassetto normativo:

- l'applicabilità dell'articolo 892, il quale contiene essenzialmente una norma di principio che attiene a profilo giuridico (accesso al servizio permanente) di diretta applicazione anche nei confronti del personale del Corpo;
- la correzione di un'imprecisione meramente formale con riguardo all'articolo 2229, che non è parte del libro quarto del codice, ma del nono;

lettera b): interviene sull'articolo 2140, relativo alla disciplina degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, per completare il riassetto degli articoli 23, commi 4, 5 e 6, e 24, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale', che vengono contestualmente abrogati mediante la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera c): interviene sull'articolo 2143, relativo alla disciplina degli ufficiali delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza, per completare il riassetto dell'articolo 25, commi 1, 5-bis e 7, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale', che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera d): introduce l'articolo 2143-bis, relativo alla disciplina degli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, per completare il riassetto dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale', che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera e): aggiorna l'articolo 2154, relativo alle disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, con il rinvio, per esigenze di ordine sistematico, all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede l'obbligo per il personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili;

lettera f): interviene sull'articolo 2157, concernente disciplina della retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare, allo scopo di perfezionare il riassetto normativo chiarendo che le paghe nette giornaliere dovute ai sensi dell'articolo 1798 sono corrisposte secondo le modalità previste dalla stessa disposizione;

lettera g): interviene sull'articolo 2161, relativo alla disciplina degli incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza, per completare il riassetto dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente 'disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari', che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 975), del codice;

lettera h): adegua l'articolo 2190, concernente le unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa, per un perfezionamento di ordine testuale: 'Segretariato' in luogo di 'Segretario' generale della difesa, in analogia all'intervento sull'articolo 47;

lettera i): introduce l'articolo 2195-bis per riassetto lo *ius superveniens* recato dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, in materia di finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico, e contestualmente abrogato con l'introduzione del numero 1085-quinquies) al comma 1 dell'articolo 2268;

lettera l): abroga il comma 2 dell'articolo 2198, relativo al regime transitorio del reclutamento dei sergenti, per perfezionare il riassetto della materia che ne è oggetto, atteso che nella disposizione è confluito in maniera impropria l'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (disciplina transitoria per le immissioni nel ruolo sergenti), il quale era stato già superato e implicitamente abrogato dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a sua volta confluito nell'articolo 2208 del codice stesso. In sintesi, l'abrogazione qui operata consente di rimuovere l'antinomia normativa determinatasi rispetto alla portata generale e assorbente del citato articolo 2208, che si applica a tutto il personale militare non dirigente e non direttivo delle Forze armate;

lettera m): interviene sull'articolo 2209, concernente il regime transitorio delle eccedenze organiche del personale militare, al fine di limitare l'efficacia della disposizione al solo Corpo delle capitanerie di porto, atteso che per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare essa essere stata era già superata e abrogata dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 226 del 2004, confluito nell'articolo 2208 del codice, che si applica a tutto il personale militare non dirigente e non direttivo delle citate Forze armate;

lettera n): inserisce l'articolo 2231-bis, per recepire e riassetto lo *ius superveniens* recato dall'articolo 4, comma 96, della legge n. 183 del 2011, in materia di trasferimento a domanda di ufficiali e sottufficiale delle Forze armate, limitatamente al triennio 2012-2014;

lettera o): integra l'articolo 2239, al fine di perfezionare il riassetto della disciplina che ne è oggetto, relativa al regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, ripristinando quanto già previsto dall'articolo 64 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che faceva rinvio all'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, a sua volta confluito nell'articolo 1096, comma 1, lettera b), del codice. In sostanza, è ora previsto che fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale;

lettera p): introduce l'articolo 2259-bis per recepire lo *ius superveniens* recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012, in materia di assunzione nel triennio 2012-2014 di personale per gli arsenali e stabilimenti militari;

lettera q): introduce l'articolo 2264-bis in relazione allo *ius superveniens* recato dall'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con lo scopo di richiamare, per esigenze di coordinamento

normativo, i limiti temporali di efficacia degli articoli 1861 e 1862 del codice, concernenti diritto e modalità di costituzione della posizione assicurativa in favore del personale militare, la cui disciplina è venuta meno a decorrere dal 31 luglio 2010 per effetto del citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha abrogato espressamente la legge n. 322 del 1958 e gli articoli 40 della legge n. 1646 del 1962, 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, 21, comma 4, e 40, comma 3, della legge 958 del 1986. La presente soluzione di riassetto normativo è imposta dalla necessità di non procedere con immediatezza alla diretta abrogazione dei prefati articoli 1861 e 1862, dei quali, agli effetti gestionali, permane l'utilità come riferimento normativo, tenuto conto dei procedimenti amministrativi e previdenziali relativi ai periodi pregressi non ancora definiti;

lettera r): interviene sull'articolo 2268, comma 1, che dispone l'abrogazione espressa di atti normativi primari, per integrarlo con ulteriori abrogazioni di fonti riassettate all'interno del codice, ovvero salvezze, come segue:

- al numero 649-bis): abrogazione della legge 22 maggio 1971, n. 368, già superata nella portata generale dalla successiva disciplina sulla magistratura militare che è stata riassetata negli articoli da 52 a 86 del codice, e di cui, in particolare, viene ora contestualmente riassetato all'articolo 52, comma 4, del codice stesso anche il quarto comma dell'articolo 2, concernente la valutazione ai fini dell'anzianità anche il servizio prestato presso le altre magistrature;
- al numero 723): esclusione dall'abrogazione del secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalida per infermità non dipendente da causa di servizio;
- inserimento del numero 786-bis): corretta collocazione all'articolo 2268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (disposizioni delegate in materia di uso dello spazio aereo civile), che viene contestualmente espunto dall'elenco di cui all'articolo 2269, comma 1, nel quale era stato erroneamente inserito in corrispondenza del n. 238;
- al numero 816): rimozione di un errore materiale di trascrizione, atteso che la fonte corretta era costituita dal d.P.R. (e non 'legge') 6 novembre 1984, n. 850 (medaglia d'onore per lunga navigazione), peraltro correttamente già elencata all'articolo 2269, comma 1, n. 250), tra le fonti secondarie espressamente abrogate, essendo stata riassetata nell'articolo 844 del regolamento;
- al numero 942): esclusione dall'erronea abrogazione degli articoli 61, comma 3, 62, comma 4, e 64, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernenti la disciplina transitoria fino all'anno 2015 degli avanzamenti al grado superiore dei maggiori e capitani di corvetta dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare; tali disposizioni riprendono vigore fino al termine dello stesso periodo transitorio;
- al numero 975): abrogazione totale della legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente 'disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari', della quale erano rimasti in vigore solo gli articoli 3 (disciplina per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza) e 5 (copertura finanziaria), che vengono contestualmente riprodotti per esigenze di riassetto normativo, rispettivamente negli articoli 2161 e 589-bis) per esigenze di riassetto normativo, negli articoli 2161 e 589-bis);
- al numero 998): abrogazione totale del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in

professionale', della quale erano rimasti in vigore solo gli articoli 23, commi 4, 5 e 6, 24, commi 4-bis e 6, 25, commi 1, 5-bis e 7, 26, commi 4-ter e 4-quater, relativi al personale del Corpo della guardia di finanza, che vengono contestualmente riprodotti agli articoli 940, 2140, 2143 e 2143-bis;

- al numero 1085-bis): abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in corrispondenza del correttivo operato al riassetto come segue: articolo 55, commi da 5-ter a 5-sexies: riassetto nell'articolo 92-bis della disciplina relativa all'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani. Il comma 5-bis, concernente i relativi oneri finanziari, viene sostituita con l'intervento di cui al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo correttivo;
- inserimento del numero 1085-quater): abrogazione dell'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente il trasferimento di ufficiali e sottufficiali in altre pubbliche amministrazioni, che viene contestualmente riassetto nell'introdotta articolo 2231-bis;
- inserimento del numero 1085-quinquies): abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13:
 - . articolo: 4, commi 1-bis e 1-ter, concernenti disciplina dei pignoramenti e sequestri relativi ai fondi dell'Amministrazione, riassetto nell'articolo 527;
 - . articolo 5, commi 1 e 1-bis: rispettivamente, norme per l'assunzione di personale negli arsenali e stabilimenti militari e di concorso di questi ultimi alle esigenze delle Forze di polizia, riassetto contestualmente negli articoli 2259-bis e 45 del codice;
 - . articolo 5, comma 3: norme in materia di programmi d'investimento, riassetto nell'articolo 537-bis;
 - . articolo 5, comma 4: disposizioni in materia di finanziamento per lo sviluppo tecnologico aeronautico, riassetto nell'articolo 2195-bis;
- inserimento del numero 1085-sexies): abrogazione dell'articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contestualmente al suo riassetto nell'articolo 238 del codice per riprodurre la disciplina sopravvenuta in materia di diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile;

lettera s): interviene sull'articolo 2269, comma 1 (abrogazioni espresse di atti normativi secondari), per sopprimere il numero 238) relativo all'abrogazione del d.P.R. n. 484 del 1981 che è fonte primaria e, come tale, viene contestualmente inserito nell'articolo 2268, comma 1, come numero 786-bis);

lettera t): interviene sull'articolo 2270, commi 1 e 2 (mantenimento in vigore, rispettivamente, atti normativi primari e secondari), come segue:

- integrazione del comma 1, numero 4), per rimediare ad un errore materiale, mediante l'inserimento dell'articolo 11 del regio decreto legge n. 1302 del 1934 tra le disposizioni da mantenere in vigore, concernenti l'indennità per attività di volo svolta dal personale militare. Tale norma riguarda, infatti, i sottufficiali e i graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica e reca disciplina omologa a quelle relative agli ufficiali, di cui agli articoli 9 e 10 dello stesso

r.d.l. n. 1302, correttamente già mantenute in vigore. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il trattamento economico di cui si tratta è stato corrisposto senza soluzione di continuità, atteso che l'articolo 2186 del codice fa salvi i diritti soggettivi acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto; in particolare, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. La seconda parte dell'intervento novellistico reca la formula di rito per la reviviscenza normativa, nonché la modificazione espressa anche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213, che, al n. 437 del relativo allegato C, riporta gli articoli 3, 7, 9 e 10 del R.D. 1302 del 1934, confermando la non salvezza dell'articolo 11;

- aggiunta del numero 12-bis) al comma 2, per il mantenimento in vigore degli articoli da 42 a 47 (spese di cura) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, abrogati dall'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), essendo stata salva la disapplicazione dell'abrogazione stessa per il comparto difesa e sicurezza dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Articolo 10:

reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, come segue:

comma 1: è volto a perfezionare il riassetto dell'articolo 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180, operato con l'articolo 2121, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui esso ha inserito nel codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303) l'articolo 261-quater, rubricato "Giudizio davanti alla Corte militare di Appello", includendo erroneamente il giudizio sulla riabilitazione militare tra quelli rientranti nella competenza della Corte militare di Appello - originariamente disciplinato dall'articolo 45 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, cui faceva espresso rinvio il citato articolo 3 della legge n. 180 del 1981 - in quanto lo stesso articolo 45 del regio decreto 1022 del 1941 era stato superato e tacitamente abrogato in parte qua dall'articolo 683 del nuovo codice di procedura penale, che attribuisce la competenza in materia al Tribunale di sorveglianza, con l'effetto di demandare l'istituto della riabilitazione militare al Tribunale militare di sorveglianza (in senso conforme, vds. C. Cass., Sez. I, sentenza n. 303 del 19 marzo 1991);

commi 2 e 3: intervengono, rispettivamente, sugli articoli 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (misura del contributo dovuto alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza) e l'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512 (misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza della Guardia di finanza), allo scopo di riassetto per esigenze di coordinamento formale la norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 413), del codice, concernente la valutazione degli stipendi o paghe percepiti in ragione dell'ottanta per cento ai fini del calcolo dei contributi;

comma 4: interviene sugli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, concernente disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per i sottufficiali, appuntanti e finanziari del Corpo della guardia di finanza, allo

scopo di sopprimere il rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che è stato abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 413), del codice. Contestualmente, vengono riassetati, ai precedenti commi 2 e 3, l'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 e l'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, i contenuti normativi del soppresso articolo 10 del citato d.P.R. n. 19 del 1956, nel senso precedentemente indicato;

comma 5: interviene sull'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), allo scopo di sostituire, per esigenze di coordinamento formale, il rinvio all'articolo 3 della legge n. 42 del 2000 con l'articolo 2161 del codice, nel quale è confluita in parte qua, per riassetto normativo, la stessa legge n. 42;

comma 6: prevede, per esigenze di coordinamento normativo, l'allineamento delle disposizioni in materia di aspettativa per motivi privati del personale del Corpo della guardia di finanza del ruolo degli appuntati e dei finanzieri, di cui all'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, già novellato dall'articolo 2147 del codice, con quella prevista per le categorie ufficiali, ispettori e sovrintendenti dall'articolo 901, comma 2, del codice stesso che contempla la durata minima dell'aspettativa per motivi privati pari quattro mesi;

comma 7: interviene, per esigenze di coordinamento normativo, sull'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vettovagliamento del personale del comparto sicurezza e difesa), allo scopo di perfezionare le modifiche ivi risultanti per effetto dell'articolo 2268, comma 1, numero 985), del codice, nel senso di sopprimere dalla rubrica le parole 'Forze armate' e di chiarire che all'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice, nel quale è confluita per riassetto normativo la disciplina, in parte qua, sul vettovagliamento delle Forze armate;

comma 8: integra, per esigenze di coordinamento normativo, il decreto legislativo n. 69 del 2001, concernente 'riordino' del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza per introdurre una disposizione recante, in analogia a quanto previsto per le Forze armate dall'articolo 1030 ("nozione e rapporti con altre fonti normative") del codice, delle norme di principio che attengono ai profili giuridici relativi alle procedure di avanzamento;

comma 9: interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, per un'esigenza di coordinamento formale, allo scopo di sostituire il riferimento al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) alla legge 19 maggio 1986, n. 224, che è stata abrogata dall'articolo 2268, comma 1, numero 831), del codice stesso, a seguito del riassetto della disciplina che ne era oggetto;

comma 10: modifica, per esigenze di coordinamento normativo, il comma 5-bis dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la normativa sopravvenuta in materia di diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà, contestualmente riassetata nel codice per i profili istitutivi all'articolo 92-bis; nel citato comma 5-bis rimane disciplinata la sola autorizzazione di spesa relativa all'esigenza;

comma 11: in relazione alle novelle di cui all'articolo 9, comma 1, lettere r), numero 2), con riguardo all'articolo 2268 (abrogazioni espresse), e t), numero 1), relativo all'articolo 2270

(disposizioni che rimangono in vigore), il presente comma richiama la salvezza degli effetti giuridici e dei provvedimenti adottati nelle materie di cui si tratta, in attuazione dell'articolo 2186, che fa salvi i diritti soggettivi acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto. Per il trattamento economico e previdenziale del personale, infatti, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, sicché le posizioni individuali risultano tutelate ab origine e, in questa sede, l'intervento riveste connotati di pura natura legistica, teso a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto. Pertanto, il riacquisito vigore *ex nunc* delle fonti che sono oggetto dell'intervento stesso non lascia residuare alcuna conseguenza intrinseca, agli effetti abrogativi che si erano nel frattempo implicitamente prodotti sul piano formale.

Articolo 11: prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2271 del codice.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" al d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Brig. Gen. Alessio FRAIOLI
tel. 06/47352140 – Dr. Maria Michela ACCARDO tel. 0647352149.

SEZIONE I. CONTESTO ED OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo fondamentale è costituito dal Codice dell'ordinamento militare, emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito "codice"), in attuazione dell'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come risulta modificato e integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, emanato in attuazione del comma 18 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, ai sensi del quale viene ora emanato il presente provvedimento. Le norme regolamentari, afferenti lo stesso ordinamento militare, sono compendiate nel Testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'intervento regolatorio tiene conto del quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010), tra cui, in particolare, le disposizioni recate, da: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (*misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (*proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (*riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile*), articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (*riforma strutturale delle pubbliche amministrazioni*), articolo 29 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente modificazioni al comma 5-bis dell'articolo 55 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 (*copertura finanziaria a regime della disciplina relativa all'organizzazione dei corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani*), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*disciplina degli appalti nel settore difesa e sicurezza*), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 4, commi 1-bis e 1-ter, 5, commi 1-bis, 3 e 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (*proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, legge 15 dicembre 2011, n. 217 (*comunitaria 2010*), articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 43 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

B. Illustrazione della carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio è necessario in quanto si devono apportare ulteriori modifiche per eliminare imperfezioni testuali, completare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*. Le imperfezioni riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa sia dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata) che dell'area tecnico-amministrativa (Segretariato generale della difesa e Direzioni generali), riguardano meri errori materiali di trascrizione, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie volti, anche ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il recepimento delle disposizioni primarie, introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri e, in particolare, durante la seconda metà dell'anno 2011 e all'inizio del 2012. Pertanto le criticità normative che si vogliono risolvere sono volte a facilitare l'applicazione del codice, già in vigore, con benefici sulla velocizzazione delle procedure e sul coordinamento tra normative preesistenti e quelle sopravvenute dopo l'entrata in vigore del codice.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è volto ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del codice e a recepire il c.d. *jus superveniens*. Esso inoltre è volto a rendere le strutture più efficienti, attraverso il perfezionamento delle disposizioni riassetate nel codice, in aderenza alla previgente disciplina organizzativa delle Forze armate.

D. Descrizione, degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Assicurare l'ottimizzazione e l'efficienza delle attività del Ministero della difesa e delle Forze armate, l'espletamento efficace e tempestivo dei relativi compiti istituzionali, nonché la snellezza delle procedure, grazie ad una regolazione normativa coerente, più snella ed aggiornata. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso gli usuali strumenti di rilevazione che potranno consentire di verificare l'esito e il buon impatto soprattutto sull'efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità delle strutture, conseguiti con riferimento temporale al mese di marzo 2012, considerato che il codice di cui si tratta è stato già oggetto di un primo correttivo con decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (entrato in vigore il 27 marzo 2012).

E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatario principale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è soprattutto il personale militare.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

In via preliminare, sono stati consultati lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dei carabinieri e della guardia di finanza, le competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. L'intervento regolatorio ha tenuto conto delle disposizioni primarie previgenti e riassetate nel Codice ed è conforme ai criteri e principi previsti dalla legge n. 246 del 2005. Sono previsti i pareri del

Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e del Consiglio della magistratura militare.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.

L'opzione di non intervento non è praticabile, considerate le problematiche che richiedono un intervento di riordino normativo per il coordinamento tra disposizioni, come indicato nella sezione 1.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Nel corso delle consultazioni nell'ambito dell'Amministrazione, è emerso che la scelta effettuata è l'unica opzione effettivamente praticabile per conseguire adeguati livelli di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dei procedimenti posti in essere dalle strutture, tenuto conto della specificità della Difesa e che le modificazioni apportate sono di ordine essenzialmente formale.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.

Un metodo utilizzato dall'Amministrazione per riscontrare l'efficacia dell'intervento è stato quello della rilevazione obiettiva delle esigenze delle strutture.

L'Amministrazione ha valutato gli effetti dell'intervento regolatorio e, all'esito delle analisi, è pervenuta alla positiva valutazione degli interventi da effettuare con il provvedimento, non comportanti implicazioni finanziarie.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi. I vantaggi dell'intervento regolatorio sono insiti nella discendente funzionalità dell'Amministrazione della difesa, connessa al perfezionamento del riassetto normativo.

C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non comporta obblighi informativi a carico dei destinatari.

D. Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazione perché non sono emerse opzioni alternative di intervento effettivamente praticabili che avrebbero garantito gli stessi livelli di efficienza, efficacia, economia e trasparenza auspiccate.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato ed accertato che l'intervento regolatorio è immediatamente realizzabile senza comportare oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza diretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici e delle strutture del Ministero della difesa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, oltre che nel sito web del Ministero della difesa.

C. Strumenti del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione eseguirà il controllo con i propri mezzi già esistenti e secondo le modalità previste senza creare ulteriori oneri.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Decorso il termine per provvedere al presente intervento correttivo (8 ottobre 2012), stabilito dall'articolo 14, comma 18, della legge delega n. 246 del 2005, eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento ulteriori del riassetto potranno all'occorrenza essere previsti periodicamente, specie con riguardo allo *ius superveniens*, fermo comunque restando che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2267, comma 2, "le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento". L'Amministrazione assicurerà gli adempimenti connessi con la verifica di impatto regolatorio (V.I.R.), secondo le cadenze temporali previste, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: risoluzione degli errori materiali, efficienza ed efficacia delle strutture e delle procedure.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 24.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Brig. Gen. Alessio FRAIOLI
tel. 06/47352140 – Dr. Maria Michela ACCARDO tel. 0647352149.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'emanazione del provvedimento è necessaria per integrare e rettificare il Codice, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si tratta di interventi volti ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del citato Codice e a recepire il c.d. *jus superveniens*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Codice trae origine dall'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con l'obiettivo di effettuare il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; esso è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, emanato in attuazione del comma 18 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, ai sensi del quale viene ora emanato il presente provvedimento. Contestualmente e coerentemente a tale riassetto, si è provveduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie del medesimo ordinamento militare, in un Testo unico regolamentare emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'odierno intervento muove anche dalla necessità di recepire le disposizioni derivanti dal quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010), nonché di correggere il riassetto ai sensi dell'articolo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005 che conferisce tale delega esercitabile entro due anni (9 ottobre 2012) dalla entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tra esse vanno annoverati, in particolare, quelle relative: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile), articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (riforma strutturale delle pubbliche amministrazioni), articolo 29 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente modificazioni al comma 5-bis dell'articolo 55 del citato decreto-legge n. 78 del

2010 (copertura finanziaria a regime della disciplina relativa all'organizzazione dei corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (disciplina degli appalti nel settore difesa e sicurezza), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 4, commi 1-bis e 1-ter, 5, commi 1-bis, 3 e 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010), articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 43 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**
Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Nei profili indicati in titolo, il presente intervento non produce effetti modificativi rispetto a quanto già operato con il Codice.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- 14) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.**
La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**
Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**
Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

All'articolo 9, comma 1, lettere q), numero 2), e s), numero 1), il provvedimento comporta effetti di riviviscenza, con decorrenza *ex nunc*, dell'articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma, nonché dell'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente trattamento economico per attività di volo. Al riguardo, si fa rinvio alle puntuali e articolate argomentazioni svolte in relazione illustrativa.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento non comporta adozione di provvedimenti attuativi, che non siano già previsti dal Codice,

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

RELAZIONE TECNICA
(art. 17, co. 2, della legge n. 196 del 2010)

La presente iniziativa reca alcuni interventi tesi ad integrare, riassetare o correggere disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, di seguito "codice", di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale facoltà è prevista dal comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente delega al Governo in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

In attuazione della citata delega, il codice ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in base a principi e criteri direttivi espressamente indicati nella stessa norma di delega e a quelli di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sotto il profilo finanziario, l'esercizio della delega non ha implicato nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ad espresso divieto sancito nel senso dall'articolo 19 (*Invarianza della spesa*) della medesima legge n. 246 del 2005, quale peraltro riaffermato anche dall'articolo 2271 del codice.

In tale quadro di riferimento normativo, il presente decreto, analogamente a quanto già operato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (primo intervento organico di modifiche ed integrazioni allo stesso codice), provvede ad apportare ulteriori correttivi al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, per eliminare errori di tipo materiale, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*, necessariamente sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi della predetta delega originaria, senza possibilità alcuna di innovare le discipline che ne sono oggetto, in special modo sotto il profilo degli oneri. Infatti, le rettifiche di imperfezioni testuali di cui si tratta possono riguardare meri errori testuali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione formale delle partizioni normative per riassetto delle fonti originarie, ovvero il recepimento delle disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento dopo l'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri, a scopo di pura ricognizione e sistematizzazione delle stesse nell'ambito del codice.

In questo contesto, pertanto, va considerato che tutti gli interventi previsti dal presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri, quantunque qualcuno di essi - caso dell'intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettere q), numero 2), relativo all'articolo 2268 ('abrogazioni espresse'), e s), numero 1), relativo all'articolo 2270 ('disposizioni che rimangono in vigore') - riguardino la reviviscenza, rispettivamente, dell'articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalida per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché dell'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente trattamento economico per attività di volo, e, come tali, siano connotati da profili di spesa.

A questo riguardo, tuttavia, va considerato che i relativi oneri sono preesistenti all'emanazione del codice e del presente correttivo, in forza dell'articolo 2186 del codice stesso, il quale stabilisce che alla data della sua entrata in vigore (9 ottobre 2010):

- sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto operato;
- in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Siffatta previsione di salvaguardia implica che le posizioni degli amministrati risultano nella sostanza già giuridicamente tutelate *ab origine*, sicché le preesistenti coperture di spesa correlate alle discipline che qui sono oggetto di correttivi sul piano normativo, già preordinate a legislazione previgente, non ne risultavano assolutamente modificate in diminuzione - né potevano esserlo, per fatto di coerenza con la delega - con ciò configurandosi questo intervento correttivo come attività di pura valenza tecnico-legistica, volta a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto.

In linea con sopra, del resto, l'Amministrazione ha continuato ad erogare la spesa nei relativi settori senza soluzione di continuità, a valere sulle risorse finanziarie di cui ha mantenuto la disponibilità a legislazione vigente.

La verifica delle presenti attività non è stata effettuata da un'entità esterna per gli effetti dell'art. 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2007 n. 2464 e, di conseguenza, non è stato emesso



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 luglio 2012

NUMERO AFFARE 05922/2012

OGGETTO:

Ministero della difesa - Ufficio legislativo.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 66/2010 recante codice dell'ordinamento militare;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 8/25873 del 21/06/2012 con il quale il Ministero della difesa - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Consiglieri Bruno Mollica, Nicola Russo , Damiano Nocilla , Carlo Mosca, Francesca Quadri, Elio Toscano, nonché il relatore-estensore Consigliere Marco Lipari;

PREMESSO E CONSIDERATO:

1. L'amministrazione riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame è stato elaborato sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dall'articolo 20 della legge 15

marzo 1997, n. 59.

L'atto in esame modifica il Codice dell'ordinamento militare (d'ora in poi "codice") di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 14, 14 quater e 15, della citata legge n. 246/2005, e dell'articolo 20 della citata legge n. 59/1997.

2. Sullo schema del codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in prosieguo: "testo unico"), questo Consiglio ha reso il proprio parere nella adunanza della Commissione Speciale del 10 febbraio 2010 (pareri n. 149, 150, 151 e 152 del 2010).

Sullo schema del primo decreto correttivo del codice – approvato con d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 – la Sezione ha reso il parere 26 luglio 2011, n. 2602/2011.

Lo scopo della delega esercitata con il presente schema di decreto è quello di introdurre disposizioni integrative, o correttive, nel rispetto dei previsti principi e criteri direttivi, i quali consentono di:

- a) identificare le disposizioni legislative anteriori (anche se successivamente novellate), e posteriori al 1970 di cui si ritenga indispensabile la permanenza in vigore;
- b) procedere alla semplificazione e all'armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle emanate successivamente al 1970, mediante la puntuale individuazione del testo vigente delle norme; l'indicazione delle norme abrogate (antecedenti o successive al 1970), anche implicitamente, da successive disposizioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile; il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

c) codificare la normativa primaria mediante: indicazione dei principi generali; riassetto normativo; delegificazione e deregolamentazione.

3. In sintesi, in base alla legge di delega, con i decreti legislativi correttivi, è possibile incidere sul codice al solo scopo di:

- a) eliminare le imperfezioni testuali;
- b) perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale;
- c) recepire le successive innovazioni legislative, che non hanno direttamente modificato le disposizioni del codice.

4. Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 11 articoli:

- a) il primo relativo alle modifiche al Libro I del codice;
- b) il secondo concernente le modifiche al Libro II del codice;
- c) il terzo riguardante le modifiche al Libro III del codice;
- d) il quarto relativo alle modifiche al Libro IV del codice;
- e) il quinto concernente le modifiche al Libro V del codice;
- f) il sesto riguardante le modifiche al Libro VI del codice;
- g) il settimo relativo alle modifiche al Libro VII del codice;
- h) l'ottavo concernente le modifiche al Libro VIII del codice;
- i) il nono riguardante le modifiche al Libro IX del codice;
- l) il decimo contenente le disposizioni di coordinamento, transitorie e finanziaria;
- m) l'undicesimo contenente la clausola di invarianza di spesa.

5. L'intervento correttivo riguarda, nel complesso, 130 articoli del codice.

In particolare, l'Amministrazione segnala che le modifiche previste riguardano:

- a) interventi che mirano alla correzione di meri errori materiali;
- b) interventi finalizzati a realizzare un miglior coordinamento formale delle norme oggetto del riassetto (semplificazione formale, aggiornamento del linguaggio legislativo, coerenza interna);

d) interventi che mirano a perfezionare il coordinamento sostanziale delle disposizioni del codice, mediante l'adeguamento della disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi di norme nel tempo;

c) interventi finalizzati al recepimento dello *ius superveniens*, che ha innovato il quadro legislativo dall'approvazione definitiva del codice (13 marzo 2010).

6. L'intervento correttivo prevede anche l'inserimento di 10 nuovi articoli: 92-bis, 537-bis, 565-bis, 589-bis, 833-ter, 2143-bis, 2195-bis, 2231-bis, 2259-bis e 2264-bis.

È stata prevista, in attuazione del relativo specifico criterio di delega (art. 19, co. 1, l. n. 246 cit.), la clausola finanziaria di invarianza della spesa, non essendo, infatti, istituiti o previsti nuovi organi, potestà, funzioni o compiti, mentre, al contrario, molti di quelli già esistenti, risultano soppressi o accorpati.

7. Sul piano procedimentale, si segnala che sono stati ritualmente acquisiti tutti i concerti dei Ministri interessati.

Gli schemi sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Come già rilevato dalla Sezione nel parere reso sullo schema del primo decreto correttivo (parere n. 2602 del 2011), la complessità dell'operazione di riordino e riassetto ha comportato la presenza, nel codice, di alcuni errori materiali e difetti di coordinamento, destinati a essere emendati entro due anni dalla data di entrata in vigore (8 ottobre 2010), al fine precipuo di apportare al codice "le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune".

9. La Sezione osserva che, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del codice e del testo unico, entrambe le fonti erano state sottoposte ad una attenta rilettura, per l'eliminazione di alcuni errori materiali, secondo il procedimento della rettifica di cui agli artt. 8, co. 2, d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e 15, co. 1, del d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Tuttavia, nonostante tali correzioni formali, si è manifestata l'esigenza di intervenire ulteriormente, con modifiche di carattere sostanziale, sul testo del codice.

10. Resta fermo che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, dell'adunanza generale, nonché della sezione normativa di questo Consiglio (cfr. Corte cost. 26 giugno 2001 n. 206; Cons. St., ad. gen., 6 giugno 2007 n. 1; Cons. St., sez. per gli atti normativi, 9 luglio 2007 n. 2660/07; 5 novembre 2007 n. 3838/07), i decreti legislativi correttivi:

a) possono intervenire solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale;

b) hanno il delimitato fine "di consentire una prima sperimentazione applicativa di questi, sperimentazione che sembra assumere i connotati di un presupposto indispensabile, in linea con quella attenzione alla qualità anche sostanziale della legislazione che è da tempo all'attenzione del Parlamento e del Governo; ovviamente, a maggior ragione, deve ritenersi non solo possibile ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni".

E' da escludersi, pertanto, che con i decreti correttivi possano essere rimesse in discussione le scelte di fondo del codice, compiute con l'esercizio originario della delega.

11. Nel suo complesso, il decreto legislativo in esame rispetta gli indicati criteri e modifica il codice al solo fine di:

a) correggere errori materiali, refusi, difetti di coordinamento, illogicità, contraddizioni;

b) apportare, previa verifica di impatto della regolamentazione, "le correzioni e

integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune”, anche alla luce delle successive modifiche legislative.

12. In tal senso si è già espressa la Sezione con il menzionato parere n. 2602 del 2011, nonché la Commissione parlamentare per la semplificazione con il parere reso in data 18 gennaio 2012 in occasione dell'esame dello schema del primo decreto correttivo.

13. A tal proposito, si segnala che il co. 2, dell'art. 2267 del codice, in coerenza con l'obiettivo dell' autosufficienza della codificazione dell'ordinamento militare, ha introdotto una clausola di salvaguardia, divenuta ormai tradizionale all'interno dei codici o dei testi unici di più recente conio.

La clausola è stata aggiornata alla luce del nuovo art. 13 bis, l. 23 agosto 1988, n. 400. Tale disposizione esige che:

- a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti le deve indicare espressamente;
- b) nelle materie oggetto di codici e testi unici le modifiche normative devono essere effettuate mediante novella dei testi base.

14. Nell'intento del legislatore, i codici, i testo unico, le leggi quadro (o di portata generale) al cui interno sono collocate clausole di salvaguardia come quella in esame, dovrebbero avere una particolare forza giuridica, tale che non è consentita la modificazione o abrogazione se non con disposizione espressa; tuttavia tale regola non è posta da nessuna norma della Costituzione, che è l'unica fonte idonea a stabilire la gerarchia delle fonti ad essa subordinate; sicché una legge ordinaria, ancorché di “sistema” o “generale”, ha la stessa forza e valore di una qualsiasi altra legge e non si sottrae, pertanto, alla possibilità di una abrogazione tacita, secondo quanto sancito dall'art. 15 disp. prel.; sul piano formale si rileva l'impossibilità giuridica che forme di auto rafforzamento contenute in norme primarie, in modo esplicito o implicito, possano determinare la resistenza passiva

di una disposizione rispetto all'abrogazione implicita operata da una successiva equiparata.

15. Pertanto, l'affermazione che le disposizioni di una legge ordinaria possono essere abrogate solo con disposizione espressa, rimane priva di vincolatività giuridica, acquistando però tre possibili significati:

a) esegetico, in caso di dubbio sulla portata abrogatrice o modificatrice di una legge successiva, il principio di coerenza dell'ordinamento deve indurre a ritenere che la legge successiva non abbia abrogato o modificato tacitamente la precedente (anche il giudice delle leggi si è mostrato incline a considerare le clausole abrogative espresse "quale criterio interpretativo per i futuri successivi interventi legislativi in materia...", cfr. Corte cost., 22 aprile 1997 n. 111);

b) monitorio (nella parte in cui indirizza un sorta di messaggio affinché gli atti normativi futuri incidano con chiarezza sull'articolato e non con modificazioni o abrogazioni tacite);

c) di indirizzo dell'attività normativa futura, affinché i titolari del potere di iniziativa e coordinamento normativo, in sede di istruttoria tecnica, assicurino la coerenza del sistema attraverso l'inserzione delle nuove disposizioni all'interno della legge di settore (codice o testo unico che sia).

16. Occorre ricordare, peraltro, che è possibile giungere a diverse conclusioni, ove si ritenga la clausola contenuta nel comma 2 in esame come rafforzativa, in senso proprio, e non di mera salvaguardia, sul modello di quelle sancite dall'ordinamento degli enti locali (art. 1, co. 3, l. 8 giugno 1990, n. 142, trasfuso nell'art. 1, co. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui: "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni", o dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 1, co. 1, 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui: "Le disposizioni della presente legge, in attuazione

degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

In questi casi le leggi generali di settore hanno una speciale resistenza passiva, potendo essere modificate solo in modo espresso, e non da disposizioni speciali, in quanto:

I) direttamente attuative di norme e principi costituzionali o rappresentative di valori che traggono origine dalla Carta fondamentale;

II) espressive di principi generali di settore.

17. Per completezza si evidenzia che:

a) la clausola rafforzativa sancita dal comma in esame si riferisce testualmente anche al testo unico;

b) il codice ed il testo unico in alcuni punti, hanno anticipato direttamente l'obbligo di inserimento al proprio interno di futuri interventi normativi (si pensi, ad. es., a quanto risulta dagli artt. 534, co. 2, del codice, e 1121 del testo unico, in forza del quale i regolamenti attuativi degli artt. 92 e 196 del codice dei contratti pubblici saranno inseriti direttamente nel testo unico).

18. Ciò premesso, osserva la Sezione che numerose norme attinenti la materia, come delimitata ai sensi dell'art. 1 del codice, entrate in vigore successivamente all'approvazione definitiva del codice stesso, sono rimaste al di fuori dell'impianto codicistico, determinando una nuova complicazione dell'assetto legislativo in materia di ordinamento militare.

Deve ribadirsi, pertanto, che dopo un'operazione di codificazione va evitato, per quanto possibile, il fenomeno della “fuga” dal codice (in tal senso espressamente cfr. il già menzionato parere della Commissione parlamentare per la semplificazione 18 gennaio 2012).

Il correttivo in esame va nel senso auspicato di ribadire l'importanza della

codificazione di riassetto e riordino, emendandola efficacemente.

19. Si raccomanda, pertanto:

a) di collocare all'interno del codice, nelle sedi proprie, anche lo *ius superveniens* ~~successivo rispetto alla data~~ di approvazione preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto in esame; in particolare si raccomanda di inserire, con gli opportuni adattamenti, nell'art. 314 il contenuto del comma 8 quater dell'art. 33, d.l. n. 98 del 2011, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. g), d.l. n. 87 del 2012;

b) di far seguire alle innovazioni elaborate in sede di correttivo al codice, l'adeguamento coerente delle disposizioni secondarie contenute nel testo unico (cfr., in ordine alla peculiare natura del testo unico dell'ordinamento militare, alla contestualità della sua emanazione con il codice, ed ai meccanismi modificativi sanciti dall'art. 1, co. 3, del codice, Cons. St., comm. spec., 10 febbraio 2010, nn. 149 – 152/2010 cit.).

20. La dettagliata relazione agli schemi di codice e di testo unico esime questa Sezione dal dare conto, in via analitica, dei titoli, dei capi e degli articoli che compongono i rispettivi libri.

Seguendo il metodo di lavoro già sperimentato in occasione del parere reso sul primo schema di decreto correttivo (parere n. 2602 del 2011 cit.), saranno evidenziate esclusivamente le modifiche che non appaiono coerenti con l'esercizio del potere correttivo delegato, determinando:

a) innovazioni sostanziali non consentite (perché eccedenti i limiti dell'esercizio del potere correttivo, i limiti della delega originaria ovvero distoniche sul piano della legittimità costituzionale);

b) contraddittorietà logica o formale del testo normativo;

c) superfluità dell'intervento correttivo, in contrasto con i criteri di semplificazione.

21. Per non appesantire inutilmente il parere, la Sezione formula osservazioni esclusivamente sulle proposte di modifica che presentano uno o più aspetti problematici. Tutte le altre, pertanto, dovranno ritenersi favorevolmente riscontrate.

Gli interventi correttivi riguardanti il Libro I sono per la maggior parte destinati a perfezionare il riassetto delle norme previgenti e a recepire lo *ius superveniens*, con particolare riguardo alla messa a regime dell'istituto della cosiddetta "mininaja", introdotto in via transitoria dall'art. 55, co. da 5-bis a 5-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e definitivamente sistemato dall'art. 29, co. 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

22. In merito alla definitiva riorganizzazione dell'Amministrazione della difesa, si osserva come il precedente intervento correttivo, realizzato con d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, abbia introdotto alcune incongruenze in relazione alla esatta denominazione di alcuni enti addestrativi dell'Aeronautica militare, con particolare riguardo alla "Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare", individuata dall'art. 146, co. 2, lett. e), cod. ord. mil.

In particolare, l'ente addestrativo fa riferimento a una categoria di militari non più contemplata nell'ambito dell'ordinamento del personale militare che, in base all'art. 627 cod. ord. mil., prevede le distinte categorie dei graduati, che comprende i volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e dei militari di truppa, che comprende i volontari in ferma prefissata delle predette Forze armate. In sintesi la locuzione <<volontari di truppa>> non individua più alcuna categoria di militari.

23. Si osserva, poi, quanto all'art. 233, che la proposta integrazione del comma 1, contenente il rinvio all'art. 1, co. 1 e 2, della legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificato dall'art. 47, co. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non risulta collocata nella corretta disposizione. Infatti, la norma cui si rinvia (art. 1, l. n. 717 del 1949), contiene l'esclusione dall'obbligo di destinare una quota della spesa di costruzione o ricostruzione a scopo di abbellimento degli edifici di edilizia residenziale pubblica ad uso militare; tale norma è chiaramente attinente all'attività contrattuale dell'amministrazione, ma è stata richiamata all'interno dell'art. 233 che riguarda l'individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale.

Il rinvio, pertanto, andrebbe più esattamente collocato all'interno dell'art. 534 del codice, relativo all'attività negoziale del Ministero della difesa, che è norma di coordinamento sistematico, contenendo tutti i rinvii alla normativa esterna applicabile all'ordinamento militare nella specifica materia.

24. L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame reca modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 mediante interventi correttivi intesi ad eliminare residuali imperfezioni testuali, completare il riassetto delle fonti previgenti e recepire le disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri.

25. In particolare, vengono modificati i seguenti articoli:

- articolo 10, comma 2, lettera c), in tema di attribuzioni del Ministero della difesa, in relazione alla attribuzione dell'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei militari in ferma volontaria a struttura già esistente del Segretariato generale a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- articolo 18: viene modificata la relativa rubrica nella definizione della figura del "Commissario" (anziché "Commissariato") generale per le onoranze ai caduti;

- articolo 39: concernente la disciplina del personale in servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche: vengono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 in un'ottica di riassetto delle fonti contestualmente effettuato all'articolo 1809, commi 11, 11 bis e 12;
- articolo 45, concernente gli stabilimenti e gli arsenali militari: la disposizione viene integrata allo scopo di riassetto lo ius superveniens in materia di supporto tecnico-logistico delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile introdotto dal comma 1 bis dell'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13 e contestualmente abrogato con la previsione del n. 1085-quinquies dell'articolo 2268 del codice;
- articolo 47, relativo alla classificazione degli enti dell'area tecnico-industriale e dei centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero: la modifica testuale è intesa ad un'esigenza di perfezionamento ("Segretariato" in luogo di "Segretario").
- articolo 52, concernente i magistrati militari: con l'odierno correttivo viene prevista la valutazione della anzianità di servizio con riferimento a tutte le magistrature (in luogo dei soli periodi prestati come magistrato ordinario o della Corte dei conti) per un'esigenza di attualizzazione della norma, in considerazione della sopravvenuta istituzione dei Tribunali amministrativi regionali (con contestuale abrogazione, nella sua interezza, della legge 22 maggio 1971, n. 368 all'articolo 2268, comma 1, numero 649-bis, atteso che la disciplina sulla magistratura militare nel suo complesso risulta ora confluita negli articoli da 52 a 86 del codice);
- articolo 54: viene integrato il comma 2, lettera c), concernente la disciplina del tribunale militare, con l'indicazione delle figure che non possono essere chiamate a svolgere le funzioni di giudice militare;

- articolo 57 (Corte militare di appello): viene operato il riassetto del comma 4 per esigenze di coordinamento con il contestuale intervento in ordine all'articolo 54;
- articolo 92-bis (Iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani): viene inserito dopo l'articolo 92 allo scopo di riassetto, per esigenze di ordine sistematico e in base al disposto dell'articolo 2267, comma 2, del codice, la normativa sopravvenuta in materia;
- articolo 94: al comma 2 vengono soppresse le parole "direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa" in aderenza al dettato dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30;
- articolo 111: viene sostituito il comma 1, lettera a) per effettuare, in aderenza alle prescrizioni contenute all'articolo 1, comma 4, del codice, un mero rinvio alle disposizioni relative alle funzioni di polizia dell'alto mare e, più in generale, degli spazi marittimi internazionali, demandate alle navi da guerra, come alle navi di Stato impiegate in servizi governativi non commerciali, a tutela della libertà e della sicurezza dei traffici marittimi;
- articolo 153, relativo ai reparti elicotteri delle Forze armate diverse dall'Aeronautica militare: viene sostituito in funzione del perfezionamento del riassetto normativo;
- articolo 200 (visite medico-fiscali): vengono modificati il comma 1, lettera n), per armonizzare la disposizione con le norme di legge che attribuiscono ai medici militari competenze in materia di medicina legale, nonché il comma 2, per esigenze di coordinamento con il comma 4 del successivo articolo 201;
- articolo 215, in tema di ordinamento e funzionamento degli istituti militari: oltre ad una modifica esplicativa, viene introdotto il comma 2 per esigenze di sistematicità, previa contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 218, di identico contenuto;
- articolo 218 (Finalità delle scuole militari): viene abrogato il comma 3,

concernente i compiti delle scuole militari, che viene contestualmente ricollocato, per esigenze di sistematicità e coordinamento, nel precedente articolo 215.

26. Ciò posto, osserva la Sezione che l'intervento correttivo in esame appare, in parte qua, coerente con quelle esigenze di carattere sistematico e di completamento del riassetto delle fonti previgenti nonché di recepimento delle disposizioni primarie sopravvenute all'approvazione definitiva del codice e non interessate dalla prima serie di interventi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20.

Non vi è luogo, pertanto, a particolari annotazioni di carattere sostanziale, in parte qua, relativamente allo schema di decreto proposto.

27. Su un piano strettamente formale il Collegio ritiene di dovere peraltro segnalare all'attenzione dell'Amministrazione le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il termine "Commissariato", va espunta dal testo la parola "la" e sostituita con la parola "è";

b) all'articolo 1, comma 1, lettera h), al numero 1) il termine "parola" va sostituito con la parola "lettera";

c) alla lettera i), nel testo dell'introdotta articolo 92-bis, al comma 5, prima riga, le parole "sentito il Ministro della gioventù" vanno opportunamente sostituite con le parole "sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

28. In materia di dismissioni di beni immobili del Ministero della difesa, di cui all'art. 307 del codice, la previsione di un comma aggiuntivo, l'11-bis, che contenga una serie di clausole di rinvio a fonti esterne, successivamente intervenute, è quanto mai opportuna e necessaria sul piano sistematico; tale elenco, però, non sembra completo: infatti, non risulta alcun rinvio all'art. 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede il conferimento di una quota non inferiore al 20% delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili, ai fini della loro cessione secondo le modalità individuate dal citato art. 6.

29. Si osserva, comunque, che in relazione allo *ius superveniens*, recato dall'art. 27, co. 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto l'art. 3-ter, co. 12 e 13, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sarebbe più opportuno riassetare all'interno del codice la norma rinviata, con contestuale abrogazione delle disposizioni contenute nella fonte originaria. A titolo di collaborazione potrebbe essere previsto il seguente articolo:

<<307-bis

Ulteriori norme di valorizzazione degli immobili militari

1. In relazione al processo di valorizzazione degli immobili pubblici, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e in deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3-ter, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui all'articolo 3-ter, decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001.

2. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza,

l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.>>.

30. Si raccomanda, ancora, di coordinare le modifiche introdotte all'ordinamento militare dall'art. 2, d.l. 27 giugno 2012, n. 87, sia in relazione alle nuove norme di valorizzazione e alienazione di immobili militari (art. 2, cit., co. 1, lett. g), sia con riguardo all'abrogazione dell'art. 314 cod. ord. mil. (art. 2 cit., co. 2, lett. c).

31. Gli interventi correttivi riguardanti il Libro III sono per la maggior parte finalizzati al recepimento dello ius superveniens, ma non appaiono completi (laddove sono apportate modifiche alle norme di spesa), in quanto non risultano recepite quelle concernenti:

- l'art. 4, co. 57, l. 12 novembre 2011, n. 183, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice sono ridotti di euro 7.053.093;

- l'art. 4, co. 23, l. 12 novembre 2011, n. 183, che riduce per un importo di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013, la dotazione del fondo di cui all'art. 23, co. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fondo da ripartire espressamente richiamato nell'art. 611 del codice.

32. Suscita perplessità, in relazione all'obiettivo di una corretta semplificazione normativa, anche la duplice previsione di norme di spesa, soprattutto laddove quella rinviata, che contiene la definizione della dotazione finanziaria, rimane esterna al codice, in relazione – peraltro – a un istituto riassetato completamente all'interno di esso. In particolare, il previsto art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani) dovrebbe contenere le disposizioni finanziarie dell'art. 55, co. 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con contestuale abrogazione di quest'ultima norma.

33. Appare, inoltre, non corretta la previsione di disposizioni sostanziali nell'art. 603 del codice (trattandosi di norma contabile), in materia di indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio (previsione introdotta impropriamente dall'art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.l. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2011, n. 9), nel momento in cui è presente nel codice un apposito articolo (il 1907) che dovrebbe contenere la disciplina sostanziale dell'istituto; tale articolo, invece, si limita a effettuare un rinvio all'art. 603 cit., e non solo per i limiti massimi di spesa, ma anche (e in maniera piuttosto singolare) per i termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi.

Si tenga presente, inoltre, la natura transitoria dell'autorizzazione di spesa, anche se – per il particolare e delicato settore di intervento – le disposizioni *de quibus* potrebbero eccezionalmente essere collocate in questa sede.

34. Valuti l'Amministrazione della difesa, proprio nel contesto di un intervento

correttivo al codice, se proporre una diversa formulazione delle due norme, in modo che la disciplina sostanziale sia contenuta esclusivamente nell'art. 1907 cit., mentre quella contabile residui nell'art. 603 cit.

A titolo di collaborazione, l'art. 603 del codice potrebbe essere riformulato nel seguente modo:

<<Art. 603

Autorizzazione di spesa per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio.

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per il personale esposto a particolari fattori di rischio, di cui all'articolo 1907.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, può essere utilizzata, fino all'importo massimo complessivo di euro 3 milioni, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all'attribuzione dell'elargizione.

3. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure di cui al comma 2, che devono risultare nei limiti delle risorse stanziare sul capitolo 1331 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell'adozione delle conseguenti correzioni per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.>>.

35. L'art. 1907 del codice potrebbe essere riformulato nel seguente modo:

<< Art. 1907

Personale esposto a particolari fattori di rischio.

1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto

infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di cui all'articolo 603, comma 1. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.

2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.>>.

36. La modifica dell'art. 892 del codice appare inopportuna e inutile. Prevedere un'ulteriore ipotesi di accesso al servizio permanente, con riferimento alla norma di cui all'art. 705 del codice altera il sistema del reclutamento nelle Forze armate e conferisce alla norma rinviata una valenza positiva che, a ben guardare, non ha. L'integrazione dell'art. 892 del codice vorrebbe sottolineare come nel servizio permanente si acceda, anche direttamente, attraverso le procedure individuate dall'art. 705 cit., i cui beneficiari sono esattamente indicati. Quest'ultima norma, però, per le finalità che persegue ha la caratteristica di disposizione eccezionale, rispetto alla disciplina sancita dall'art. 892 cit., e detta procedure di immissione nel servizio permanente, esattamente contemplate anche dall'art. 892, co. 1, lett. b), cioè prevede il previo e positivo superamento di un corso propedeutico

(ovviamente di formazione di base) e la successiva nomina nel grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. In sostanza l'art. 705, pur mantenendo la sua natura eccezionale, sotto il profilo strutturale si colloca nell'alveo della fattispecie generale di cui all'art. 892, co. 1, lett. b), confermando in capo all'Amministrazione della difesa il potere di una valutazione discrezionale dei soggetti titolari dell'interesse legittimo (non del diritto soggettivo) ad accedere alle speciali procedure di reclutamento in servizio permanente; la circostanza che questa ipotesi non sia attualmente elencata nell'art. 892 cit., pertanto, è coerente con la natura della norma sancita dall'art. 705 cit.; farne un'ulteriore ipotesi di immissione in s.p.e. potrebbe, invece, alterarne in sede applicativa la portata e la finalità, che è solo quella di stabilire un canale preferenziale di selezione per determinate categorie di soggetti e non una loro automatica e diretta assunzione in servizio.

37. La proposta di modifica degli artt. 1188 e 1192 del codice non appare razionale laddove si vogliono inserire disposizioni di carattere transitorio in norme a regime; le predette disposizioni andrebbero più opportunamente introdotte nel Libro IX, dove è rinvenibile l'art. 2239 che tratta appunto del regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

38. A titolo di collaborazione, si potrebbe prevedere un co. 3-ter da aggiungere all'art. 2239 del seguente tenore:

<<3-ter. Il requisito del superamento dei corsi ai fini dell'avanzamento, di cui agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1, lettera c), si applica al personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002.>>.

39. La proposta di modifica dell'art. 1369 è opportuna e, anche se con ritardo, parzialmente in linea con quanto indicato nel parere n. 2602 del 2011 cit. in merito alla riformulazione della disciplina del richiamo.

Invero la Sezione non può esimersi dal rilevare:

- a) l'incompletezza del recepimento delle osservazioni formulate nel citato parere (per giunta fatte proprie dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel parere 18 gennaio 2012 reso sullo schema del primo correttivo al codice);
- b) l'evidente incongruenza (con la prevedibile confusione applicativa), del quadro normativo che scaturirebbe in relazione alla sanzione disciplinare di corpo del richiamo;
- c) i riflessi di illegittimità costituzionale dell'istituto de quo, così come improvvidamente risistemato in sede correttiva, con il d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

40. In particolare, si era già rilevato come la proposta di modifica dell'art. 1359 - asseritamente tesa a perfezionare il riassetto della fonte originaria costituita dall'art. 62, co. 2, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che contemplava il carattere esclusivamente verbale del richiamo, quale sanzione che non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione - creasse in realtà una contraddizione interna tra la natura esclusivamente orale del richiamo che, in quanto tale, non poteva avere alcun effetto giuridico ulteriore, e quanto disposto:

d) dall'art. 1360, co.1, per il quale il richiamo è (ancora) rilevante in tema di recidiva, in vista dell'inflizione della sanzione di corpo del rimprovero;

e) dall'art. 1369 per il quale il richiamo, quale sanzione disciplinare di corpo, era rilevante in materia di temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare.

D'altronde, si era evidenziato come il ripristino originario della norma di cui all'art. 62, co. 2, cit. - nel riproporre le perplessità e le soluzioni non del tutto univoche della giurisprudenza amministrativa circa la reale natura giuridica del richiamo e la sua efficacia concreta sul piano positivo (cfr. Cons. St., sez. III, 27 giugno 2000, n. 1056/2000; 16 maggio 2000, n. 602/2000; 23 aprile 2002, n.

170/2002) – potesse alimentare il contenzioso, complicando la gestione dei procedimenti disciplinari in esame.

41. In conclusione, la precedente proposta di modifica appariva caratterizzata da una discrasia tra il richiamo orale come sanzione disciplinare di corpo (quindi come vero e proprio provvedimento amministrativo), e le sue modalità di esternazione e documentazione che, ritenute prevalenti rispetto alla sostanza dell'istituto, condizionavano oltremodo la percezione giuridica dello stesso, inteso quasi come un mero intervento correttivo verbale che si sarebbe dovuto consumare giuridicamente nel momento stesso in cui fosse stato posto in essere dal superiore gerarchico (a tale scopo è orientata la norma di cui all'art. 725, comma 2, lettera b), testo unico). Se il richiamo orale doveva essere inteso in quest'ultimo senso, lo stesso non avrebbe dovuto più essere considerato un provvedimento sanzionatorio disciplinare.

42. L'amministrazione, con le modifiche recate dal d.lgs. n. 20/2012, non ha inteso recepire le osservazioni di questa Sezione, che aveva proposto due soluzioni alternative ma entrambe coerenti, ma ha creato un confuso e ibrido quadro normativo che ripropone le incertezze sopra illustrate, nel momento in cui, da un lato, ha eliminato qualsiasi vincolo di documentazione scritta del richiamo, abrogando le disposizioni sull'annotazione in registri a esclusivo uso interno; dall'altro, ha mantenuto però la rilevanza del richiamo in tema di recidiva, ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero (sia nell'art. 1359, co. 4, appositamente riformulato, sia nell'art. 1360, co. 1, lett. b).

43. In sostanza, si è introdotto nell'ordinamento militare uno strumento disciplinare:

f) tecnicamente non impugnabile in sede di tutela giustiziale, in contrasto con il disposto costituzionale di cui all'art. 113, co. 1, Cost.;

g) non perfettamente conoscibile dal destinatario, se non mediante percezione

verbale; in contraddizione con i consolidati principi di trasparenza amministrativa, di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241;

h) potenzialmente inaccessibile, sia per l'interessato sia per gli eventuali controinteressati, in palese violazione del diritto di accesso agli atti amministrativi, sancito dalla l. n. 241/1990.

44. In conclusione, per evitare tutte le sopra illustrate criticità, è necessario:

- precisare che il richiamo non rileva in tema di recidiva ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero; pertanto nell'art. 1360, co. 1, è necessario sopprimere le parole <<o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo>>;

- abrogare il co. 4 dell'art. 1359, come riformulato dal d.lgs. n. 20 del 2012.

45. Gli interventi correttivi riguardanti il Libro V tendono a perfezionare soprattutto il riassetto delle norme relative ai docenti civili degli istituti militari di istruzione e non presentano criticità.

La Sezione osserva, in relazione agli ufficiali del Corpo militare della Croce Rossa italiana, come non sia più applicabile l'istituto degli ufficiali in soprannumero. In particolare, l'art. 1724 cod. ord. mil. riproduce l'art. 114, r.d. n. 484/1936. La norma originaria stabiliva che <<Gli ufficiali della C.R.I. iscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'art. 85, qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27, saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore>>. L'art. 85, r.d. n. 484/1936, stabiliva che <<Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere, mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministero delle finanze, a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale

direttivo dell'associazione>>. Quest'ultima norma non è stata riprodotta nel codice militare, pertanto non risulta più applicabile l'istituto del collocamento in soprannumero degli ufficiali. In tale contesto l'art. 1724 c.m., relativo al collocamento in soprannumero degli ufficiali della CRI, e l'art. 1725, concernente l'eliminazione del suddetto soprannumero, sono norme inutilmente riprodotte. Si segnala l'opportunità dell'eliminazione dei due articoli. Per completezza dovrebbe anche essere modificato anche l'art. 1721 c.m. che contiene un riferimento agli ufficiali in soprannumero.

46. A titolo di collaborazione, si rappresenta che:

a) l'intitolazione della sezione XIV del capo I del titolo IV del libro V del codice militare dovrebbe essere sostituita dalla seguente: <<SEZIONE XIV – UFFICIALI FUORI QUADRO>>;

b) il secondo comma dell'art. 1721 cod. ord. mil. dovrebbe essere sostituito dal seguente: <<2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.>>;

c) gli artt. 1724 e 1725 cod. ord. mil. dovrebbero essere abrogati.

47. Le modificazioni, che gli artt. 6 e 7 recano ai Titoli VI e VII, riguardano il trattamento economico al personale militare e quello previdenziale e per le invalidità di servizio.

Le modifiche possono raggrupparsi in tre grandi categorie: a) modifiche che – anche se dirette a coordinare le disposizioni vigenti per i dipendenti delle FF.AA.

con quelle che regolano gli altri dipendenti pubblici – hanno per scopo il contenimento della spesa pubblica ; b) disposizioni che hanno indirettamente un effetto espansivo di tale spesa; c) disposizioni di mero coordinamento interno o recanti modifiche formali.

48. Quanto all'art. 6, che modifica il Titolo VI, va osservato, preliminarmente, che tale Titolo reca una disciplina riguardante il trattamento economico degli appartenenti all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri.

Ciò implica che sarebbe buona norma di tecnica legislativa che ogni estensione delle prescrizioni contenute in tale Titolo VI agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri non sia prevista all'interno del Titolo VI del Codice dell'ordinamento militare, bensì sia prevista fra le norme che regolano il trattamento economico degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri attraverso un rinvio specifico agli articoli del Codice dell'ordinamento militare (Tit. VI).

49. Pertanto, appare poco corretta la modifica del comma 1 dell'art. 1809 del predetto Codice, come prevista dalla lett. d) numero 1.1.): essa dovrebbe essere sostituita da una norma contenuta nella legge sul trattamento economico delle forze di polizia ad ordinamento militare (e quindi riguardante anche gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza) che faccia rinvio all'art. 1809 del Codice dell'ordinamento militare. Anche perché in tal modo si consentirebbe l'intervento nella formulazione di tale norma delle Amministrazioni coinvolte nella disciplina di quelle forze di polizia ad ordinamento militare. Ad esigenze di razionalizzazione della spesa e della normativa sui militari rispetto a quella riguardante altri pubblici dipendenti rispondono le modificazioni che la lett. a) all'art. 6 apporta ai commi 2, 3 e 6 dell'art. 1798 del Codice. Analogamente deve dirsi per le lettere b) ed e), che estendono ai militari una disposizione diretta per i pubblici dipendenti a contenere la spesa per le missioni fuori sede. Valuti, inoltre,

L'Amministrazione se non sia il caso di inserire una disposizione analoga anche al comma 12 dell'art. 1808 relativo al personale che gode di indennità di lungo servizio all'estero e che viene inviato in missione fuori del territorio nazionale.

50. Le stesse disposizioni della lett. c) numero 4 e d) numero 1.2) sono dirette a chiarire che la corresponsione dell'indennità di lungo servizio all'estero e dell'indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche copre i diversi tipi di disagi e rischi, nonché gli obblighi di reperibilità ed il lavoro straordinario, evitando in tal modo che possano sorgere equivoci in ordine al compenso di tali ulteriori prestazioni da parte dei militari comandati a tali servizi.

Inoltre, quanto alla lett. c) (numeri 2, 3 e 4), deve rilevarsi come il complesso delle modificazioni ivi introdotte all'art. 1809 del Codice appaia poco congruente e con la generale parificazione ai militari di truppa e con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Infatti la parificazione dei graduati ai sottufficiali ai fini dei commi 6 e 9 dell'art. 1808 del Codice comporta un aumento indiretto di spesa, mentre la modificazione al co. 7 ribadisce la parificazione dei graduati ai militari di truppa: il che escluderebbe la parificazione dei graduati ai sottufficiali ai fini del trattamento in caso di licenza o ai fini del trattamento in caso di richiamo in Italia.

51. In ordine alla lett. d) dell'art. 6 già si è detto sulle modifiche contenute nei numeri 1.1) e 1.2) all'art. 1809 del Codice. Invece, le modificazioni, di cui ai numeri 2) e 3), nascono dall'esigenza di portare all'interno della disciplina dell'indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche quanto disponevano i numeri 5, 6 e 7 dell'art. 39 del codice, che vengono abrogati; mentre l'aggiunta del co. 12 bis (prevista dal numero 4) sempre alla lett. d)) fa applicazione al personale militare all'estero del trattamento in materia di assicurazione e di assistenza sanitaria del personale del MAE e consente di estendere al personale assunto a contratto dalle strutture di rappresentanza militare all'estero la disciplina prevista dall'art. 158 d.P.R. n. 18 del 1967 per il

personale assunto all'estero a contratto dal MAE: Quest'ultima disposizione ripristina con alcune modifiche un'analogo disposizione che il codice dell'ordinamento militare aveva abrogato.

52. Gli interventi correttivi riguardanti il Libro VI sono volti a un miglior coordinamento sostanziale delle norme e a perfezionare il riassetto di quelle originarie.

Opportuni appaiono i rinvii, effettuati dagli artt. 1806 e 1823 del codice, all'art. 4, co. 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente l'obbligo in capo al personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili. Sotto il profilo della tecnica normativa si osserva che sarebbe preferibile recepire direttamente il contenuto della normativa rinviata, trattandosi di disposizioni chiaramente rivolte, tra l'altro, all'organizzazione militare.

53. Gli interventi correttivi riguardanti il Libro VII sono principalmente volti a modificare la normativa sull'indennità supplementare, quale trattamento previdenziale *una tantum*, omologo e distinto dall'indennità di buonuscita, erogata dai fondi previdenziali di categoria del personale militare gestiti dalla Cassa di previdenza delle Forze armate e alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti; in relazione a tali interventi si concorda con quanto esposto in relazione illustrativa dall'Amministrazione proponente.

54. Si può prescindere dalla modificazione puramente formale, che l'art. 7, co. 1, lett. a) introduce al co. 4 dell'art. 1869 del codice per soffermarsi sul testo del nuovo comma 4 dell'art. 1914 del codice stesso, così come modificato dall'art. 7, co. 1, lett. b). Tale nuovo 4° comma riproduce con talune modifiche una disposizione - l'art. 5 l. 9 luglio 1965, n. 814 - già abrogata dal codice dell'ordinamento militare.

Si tratta di una disposizione destinata inevitabilmente a produrre un aggravio nella gestione della Cassa di previdenza delle Forze Armate e che toglie alla Cassa stessa la natura di strumento di mutualità e solidarietà sociale. Tuttavia essa parifica la c.d. indennità supplemento all'indennità di fine servizio, onde ci si sarebbe potuti limitare ad un mero richiamo all'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, limitandosi a dire che: "In caso di morte dell'avente diritto l'indennità supplementare è erogata secondo le modalità previste dall'art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032".

55. Gli interventi correttivi riguardanti il Libro VIII (Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale) riguardano la ridenominazione di strutture ministeriali e la recezione delle recenti disposizioni legislative in materia di trasmissione telematica di dati.

56. Opportuna appare la modifica dell'art. 2085 del codice, volta a evitare una duplicazione di fattispecie (l'esenzione dal servizio e la dispensa connotano la stessa vicenda giuridica) e a colmare un vuoto di tutela penale.

Per quanto concerne il Libro VIII (Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), gli interventi correttivi in esame riguardano la ridenominazione di strutture ministeriali e la recezione delle recenti disposizioni legislative in materia di trasmissione telematica di dati.

Al riguardo, opportuna appare la modifica dell'art. 2085 del codice, volta a evitare una duplicazione di fattispecie (l'esenzione dal servizio e la dispensa connotano la stessa vicenda giuridica) e a colmare un vuoto di tutela penale.

La Sezione ritiene in proposito di dover esprimere le seguenti osservazioni, peraltro sul piano meramente formale.

All'articolo 9, lettera b), che tratta della sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2140, occorre sostituire il contenuto della lettera a) (così formulata: " siano in

possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 ") con il seguente: "siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".

Sempre all'articolo 9, lettera c), che tratta della sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2143, al comma 2 quarto rigo, anziché "ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001", occorre specificare: "ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69".

All'articolo 9, lettera r), che tratta dell'articolo 2268, comma 1, anziché dire "il numero 998) è sostituito dal seguente: <<998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;>>", occorre dire "il numero 998) è sostituito dalle seguenti parole: <<998) decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;>>".

57. All'articolo 9, lettera t), che tratta dell'articolo 2270, anziché dire "1) al comma 1, numero 4), le parole: <<3, 7, 9 e 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << 3, 7, 9, 10 e 11>>", occorre dire "1) al comma 1, numero 4), le cifre: <<3, 7, 9 e 10 >> sono sostituite dalle seguenti: << 3, 7, 9, 10 e 11>>".

58. Gli interventi riguardanti il Libro IX concernono le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

Al proposito, nel parere n. 2602 del 2011 la Sezione si è particolarmente soffermata sulla disciplina delle abrogazioni nei sensi di seguito sintetizzati.

La disciplina delle abrogazioni contenuta nel correttivo comporta, nell'intento del legislatore delegato, la soppressione delle abrogazioni errate e la contestuale reviviscenza retroattiva delle fonti primarie venute meno con effetto dal 9 ottobre 2010.

Ciò avviene, essenzialmente, operando all'interno dell'art. 2268.

Senza affrontare la controversa questione dell'abrogazione (come atto o come fatto) e dei suoi effetti, il Collegio si limita ad alcune considerazioni di carattere generale.

L'abrogazione consiste in nuova valutazione del legislatore della fattispecie e quindi in una nuova disciplina del caso, ritenuta attualmente più opportuna.

L'abrogazione dunque di per sé (e salvo un'espressa previsione contraria) opera "ex nunc", circoscrivendo nel tempo la vigenza della norma abrogata e senza disconoscere il valido operare della norma stessa per il tempo in cui è stata applicabile.

Ciò significa che l'abrogazione opera normalmente per il futuro.

La normale proiezione solo per il futuro dell'abrogazione ricorre anche nel caso dell'abrogazione di disposizione (o norma) abrogatrice.

In sostanza, l'abrogazione dell'abrogazione – a differenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma abrogante - non comporta, di regola, alcun fenomeno di riviviscenza retroattiva della norma per la prima volta abrogata e riportata in vita mediante l'abrogazione dell'abrogazione.

Ciò non toglie che, ove l'abrogazione sia stata solo effetto di un'operazione di coordinamento formale (come nella ipotesi di emanazione di un codice di riassetto), sia in sostanza pacifico che, in caso di abrogazione della predetta prima abrogazione, fermo l'effetto normale dell'abrogazione (e dell'abrogazione dell'abrogazione) per cui essa opera solo per il futuro, essa non determinerà soluzioni di continuità nella disciplina, che avrà solo una diversa collocazione formale non trovandosi più nel codice per effetto dell'abrogazione dell'abrogazione, conseguente allo spostamento della disciplina al di fuori del codice militare, ripristinando così la collocazione precedente..

Ciò tuttavia non sembra consentito nel caso in cui le abrogazioni siano state operate in modo "secco", ossia in relazione a discipline ritenute sostanzialmente

non più attuali, e perciò da rimuovere dall'ordinamento, e, successivamente, mediante abrogazione della disposizione (o della norma) abrogatrice, si voglia ritornare all'assetto normativo pregresso.

In tal caso, la riviviscenza non sembra ammissibile, fatta salva l'eccezionale ipotesi – da valutarsi comunque sotto il profilo della ragionevolezza – della reintroduzione, a seguito della abrogazione della abrogazione, del testo normativo originariamente vigente, con effetto volutamente retroattivo.

Alla stregua di tali considerazioni, valuti il Ministero se le abrogazioni delle abrogazioni disposte con la riformulazione dell'art. 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina facendo rivivere ora interi corpi normativi, già riassetati nel codice, ora singole disposizioni, fermo restando che, a fronte di abrogazioni "secche", alle quali non corrisponda la recezione della disciplina vigente ante codice nel codice medesimo, le abrogazioni delle abrogazioni avranno, di norma, efficacia per il futuro.

59. Sul piano della tecnica legislativa, poi, ove l'abrogazione dell'abrogazione riguardi testi normativi non recepiti nel codice (c.d. abrogazione secca), sarebbe preferibile riformularli per esteso, mentre, ove riguardi testi riassetati (abrogazione a seguito di recezione nel codice), dovrebbe essere seguita da un intervento nel corpo del codice, onde evitare duplicazioni di disciplina.

Quanto sopra vale soprattutto per le previsioni introdotte dal d.lgs. 20 del 2012, riguardanti:

- a) gli artt. 68, l. n. 113 del 1954, e 32, l. n. 599 del 1954, che andrebbero più correttamente riassetati all'interno del codice, nell'apposito Libro VII, trattandosi di disposizioni relative a una speciale indennità non reversibile a favore degli ufficiali e dei sottufficiali;
- b) la l. n. 263 del 1968 che andrebbe riassetata per intero all'interno del Libro IX del codice, disciplinando i residui riconoscimenti in favore dei partecipanti alla

guerra 1915-1918 e alle guerre precedenti.


60. Valuti, infine, l'amministrazione gli effetti finanziari di ogni caso di abrogazione di abrogazione da cui discenda l'efficacia di disposizioni comportanti oneri, tenuto conto del disposto dell'articolo 11, per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

P.Q.M.

Esprime il parere nei sensi indicati in motivazione.


L'ESTENSORE

Marco Lipari



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

